*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144º — Numero 112**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 16 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## SOMMARIO

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

### Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2003.

**Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei 9 questionari per gli studi di settore approvati con provvedimento direttoriale del 5 marzo 2003.**

**03A05279**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2003.

**Determinazione per l'anno 2003 della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'estero.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* nonché il comma 5 del medesimo art. 9 che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere all'estero;

Visto l'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione — con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-*quater* della legge 8 luglio 1998, n. 230 — della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64;

Visto l'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che definisce le ipotesi e le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero;

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e successive modificazioni:

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, recante «Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, nel contingente dei giovani da avviare al servizio civile devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;

Considerati i criteri di assegnazione degli obiettori previsti dall'art. 9, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 e i vincoli territoriali di assegnazione, le indicazioni espresse dagli enti e dagli obiettori di coscienza e le disponibilità finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge 8 luglio 1998 n. 230;

Ravvisata la necessità di avviare — sin dal periodo transitorio di cui all'art. 4 della legge 6 marzo 2001, n. 64 — i giovani ammessi a prestare il servizio civile su base volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'art. 6 della medesima legge, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili;

Decreta:

Art. 1.

*Consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza*

1. La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio per l'anno 2003, tenuto conto oltretutto della stretta correlazione e della conseguente incidenza sui settori di impiego previsti dall'art. 8, comma 2, lettera *b)* della legge n. 230 del 1998, è definita, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, in 55.000 unità, di cui fino ad un massimo di 200 unità da impiegare all'estero.

2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 9, comma 2-*bis*, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Art. 2.

*Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-*bis *della legge n. 230/1998).*

1. La domanda di dispensa deve essere inoltrata all'Ufficio nazionale per il servizio civile e redatta a pena di irricevibilità, secondo le indicazioni contenute nella nota esplicativa al presente provvedimento.

Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-*bis*, della legge 8 luglio 1998, n. 230 sono, in ordine di priorità decrescente, di seguito definite:

*a)* difficoltà economiche o familiari e responsabilità lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *a)* della legge n. 230/1998):

1. unico produttore di reddito del nucleo familiare;

2. appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita;

3. orfano di entrambi i genitori;

4. appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;

5. appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa;

6. figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermità sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A;

7. appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente, ricompreso entro il secondo grado di parentela, sia affetto da grave infermità, convalidata dalla A.S.L. competente, che richieda cure mediche onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;

8. titolare di impresa individuale o di attività economica ovvero responsabile diretto e determinante della conduzione di società avviate entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile ovvero avviate con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo. Tutte le tipologie sopra indicate verranno considerate ai fini della concessione del beneficio solo se con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attività;

9. selezionato da enti pubblici o soggetti privati ai fini dell'assunzione con contratto di apprendistato o formazione lavoro di una durata non inferiore ai dodici mesi e a tempo pieno ovvero con proposta di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, per il quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva. L'interessato, al fine di conseguire la definitività del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., è tenuto a far pervenire all'Ufficio nazionale per il servizio civile entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C. il contratto definitivo di assunzione e la certificazione inerente il deposito presso la Sezione territoriale per l'impiego. L'Ufficio nazionale per il servizio civile provvederà, comunque, ad effettuare controlli circa la sussistenza del rapporto di lavoro fino a 10 mesi dalla data di concessione della dispensa ovvero, in caso di avvenuta precettazione, fino alla data prevista per la fine del servizio. L'Ufficio nazionale per il servizio civile revoca la dispensa/L.I.S.A.A.C. nel caso accerti la mancata sussistenza delle condizioni di cui sopra.

*b)* svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *b)* della citata legge 230/1998):

cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purché l'impegno si riferisca allo svolgimento di una attività incompatibile con il servizio civile e i meriti siano riconosciuti mediante selezione pubblica, adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio.

Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale.

*c)* minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *c)* della legge 230/1998):

l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneità, fino alla 2ª, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante «Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale, psico-attitudinale». Quanto previsto al presente punto *c)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio. È possibile da parte degli interessati presentare comunque esplicita richiesta di avvio al servizio.

Gli obiettori già in servizio o in attesa di chiamata possono richiedere all'Ufficio nazionale per il servizio civile la nuova valutazione della situazione sanitaria (V.S.S.), allegando certificazione rilasciata dalla A.S.L.

nonché copia del foglio contenente il profilo sanitario risultante alla visita di leva, nel caso di patologia insorta o aggravatasi successivamente alla predetta visita.

L'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di L.I.S.A.A.C./dispensa.

*d)* indisponibiità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *d)* della legge 230/1998):

l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilità dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.

Quanto previsto al presente punto *d)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.

Art. 3.

*Deroghe all'ordine di priorità delle condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2*

1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorità di cui all'art. 2.

2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata già respinta perché non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorità sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2.

Art. 4.

*Aspetti applicativi dell'invio in L.I.S.A.A.C., a norma dell'art. 9, comma 2-*ter *della legge n. 230/1998*

Nell'anno 2003 l'Ufficio nazionale per il servizio civile può adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2-*ter* della legge 8 luglio 1998, n. 230, nella forma dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

Art. 5.

*Procedure*

Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 1, del presente decreto i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sino al 31 dicembre 2002, nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2003 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, purché non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilità alla chiamata previste dall'ordinamento vigente. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2 e dall'art. 4 del presente decreto, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.

2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.

3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile — e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle domande da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio medesimo.

4. La presentazione della domanda di dispensa sospende i termini per l'avvio al servizio di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per un periodo non superiore ai novanta giorni necessari all'Ufficio nazionale per il servizio civile per determinarsi sull'istanza stessa. Nel caso in cui l'interessato abbia già ricevuto il provvedimento di avvio al servizio, la presentazione della domanda di dispensa sospende per una sola volta la presa di servizio per il periodo non superiore a novanta giorni a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile per l'emanazione del relativo provvedimento.

Qualora l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotti un provvedimento di rigetto sulla istanza di dispensa, l'obiettore deve prendere servizio presso l'Ente cui era stato assegnato entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

Art. 6.

*Contingente dei volontari, dei cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale*

1. Il contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio civile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64, è definito per l'anno 2003 in 15.200 unità, di cui 15.000 da impiegare in Italia e 200 all'estero.

2. Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è determinato, per l'anno 2003, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero della difesa, nell'ammontare massimo di 100 unità.

Art. 7.

*Altre disposizioni relative ai volontari, ai cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale ed al servizio civile all'estero.*

Ferma restando la determinazione del contingente individuato all'art. 6 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia, agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio all'estero ed ai cittadini di cui al comma 2 del citato art. 6 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per l'anno 2003 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.

Roma, 11 febbraio 2003

*p. Il Presidente:* GIOVANARDI

*Registrato alla Corte dei Conti il 31 marzo 2003*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 110*

**03A06024**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2003.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 1994, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1995, del 30 dicembre 1996, del 23 dicembre 1997, del 23 dicembre 1998, del 3 dicembre 1999, del 15 dicembre 2000 e del 20 dicembre 2002 con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Vista la nota del presidente della regione Campania n. 15760/gab del 3 marzo 2003 con la quale si evidenzia, tra l'altro, il probabile aggravamento del contesto emergenziale in relazione alla intervenuta chiusura delle discariche unitamente alla mancata realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione previsto nel sistema integrato e di cui è cenno nella stessa nota presidenziale;

Vista la nota del prefetto di Napoli, in data 5 maggio 2003, con la quale si rappresenta l'acuirsi dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania;

Considerato in particolare, che nella predetta nota si evidenzia che i sindaci del territorio della regione Campania, interessato dall'emergenza nel settore dei rifiuti, adottano provvedimenti contingibili ed urgenti mediante i quali vengono concretamente vanificate tutte le attività poste in essere dal Commissario delegato per il superamento della fase emergenziale;

Considerato che detto reiterato esercizio del potere interdittivo da parte dei sindaci nel settore dello smaltimento dei rifiuti comporta gravi ritardi nell'effettività della complessiva azione straordinaria commissariale derivanti dall'espletamento delle necessarie iniziative oppositive, con conseguente pregiudizio dell'interesse pubblico al celere ed effettivo superamento dell'emergenza ambientale di cui trattasi;

Attesa per quanto sopra premesso, la sopravvenienza di una serie di circostanze riferibili, in particolare, alla situazione di fermo degli impianti di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti per la mancanza di siti presso cui procedere allo stoccaggio, anche a causa del sopra evidenziato contesto di interferenze poste in essere dalle autorità locali;

Ravvisata, quindi, la necessità di concentrare in unico centro di responsabilità, i poteri decisionali attinenti alla grave problematica in atto, nel settore dei rifiuti, sul territorio della regione Campania, realizzando una migliore comparazione ed un miglior contemperamento degli interessi pubblici coinvolti, nel perseguimento dell'obiettivo primario alla rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Tenuto conto che detta situazione non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per le motivazioni esposte in premessa, è dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**03A06120**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2003.

**Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Grado.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;

Vista la nota del 30 aprile 2003 con la quale il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato l'ineludibile esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle attività poste in essere dal Commissario delegato e dirette al superamento della situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;

Vista la nota in data 2 maggio 2003 del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;

Considerato inoltre che gli interventi predisposti dal Commissario delegato sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gil effetti dell'art. 5, commi 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, è prorogato fino al 30 aprile 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**03A06121**

---

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2003.

**Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività dello smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania.** (Ordinanza n. 3286).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 3 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001;

Considerato, in particolare, che i sindaci del territorio della regione Campania interessato dall'emergenza

rifiuti, mediante l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti vanificano ogni attività posta in essere dal Presidente della medesima regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 2425/1996;

Considerato che il reiterato esercizio del potere interdittivo da parte dei sindaci ha determinato un grave ritardo nell'attuazione degli interventi di carattere emergenziale demandati al Presidente delta regione Campania - Commissario delegato;

Considerato che detto reiterato esercizio del potere interdittivo da parte dei sindaci nel settore dello smaltimento dei rifiuti è posto in essere nel perseguimento degli interessi particolaristici delle comunità locali, senza che i medesimi interessi siano contemperati con quelli pubblici e di carattere generale della intera collettività, con ogni conseguente pregiudizio dell'interesse pubblico al celere ed effettivo superamento dell'emergenza ambientale di cui trattasi, anche in relazione ai gravi ritardi nell'effettività della complessiva azione straordinaria commissariale derivanti dall'espletamento delle necessarie iniziative oppositive;

Attesa per quanto sopra premesso, la sopravvenienza di una serie di circostanze riferibili, in particolare, alla situazione di fermo degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti per la mancanza di siti presso cui procedere allo stoccaggio, anche a causa del sopra evidenziato contesto di interferenze poste in essere dalle autorità locali, con particolare riferimento ai comuni di Acerra e Santa Maria la Fossa, in cui sono autorizzati gli impianti di termovalorizzazione;

Ravvisata quindi l'assoluta necessità ed urgenza di adottare ogni utile iniziativa finalizzata a concentrare in un unico centro di responsabilità i poteri relativi alla grave problematica di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003 per il superamento della situazione emergenziale e per favorire il ripristino della normalità;

Di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Sentito il Ministero dell'interno;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-*bis:* «Il Presidente della regione Campania - Commissario delegato può autorizzare, in deroga agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, i siti di produzione e di stoccaggio del combustibile derivato dai rifiuti, nonché i siti di smaltimento finale della frazione organica stabilizzata e dei sovvalli degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato da rifiuti, nonché impianti di compostaggio, aree di trasferenza, ed impianti di trattamento e di smaltimento utili a superare definitivamente lo stato di emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti».

2. Il comma 2 dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 è così sostituito: «Il Presidente della regione Campania - Commissario delegato, nel-l'espletamento dei compiti commissariali, opera in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché in deroga all'art. 24 della legge n. 109/1994, procedendo, se del caso, ad affidamenti diretti a trattativa privata».

Art. 2.

1. Al fine di assicurare il perseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, anche attraverso un'approfondita comparazione degli interessi coinvolti facenti capo alle comunità locali rispetto agli interessi generali dell'intera collettività interessata, i prefetti sono nominati Commissari delegati, esercitando, nel territorio di competenza, i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica, all'uopo subentrando ai sindaci nella titolarità e nell'esercizio di tali potestà per la durata dello stato di emergenza.

2. I prefetti - Commissari delegati, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto n. 773/1931, nonché sulla base di quanto previsto dal precedente comma, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative del Presidente della regione Campania - Commissario delegato.

3. All'art. 3 comma 1-*bis*, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come aggiunto dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e modificato dall'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000, dopo le parole «degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato da rifiuti e delle stazioni di compattazione e degli impianti di compostaggio» sono aggiunte le seguenti: «dei siti di stoccaggio provvisorio di combustibile derivato dai rifiuti e dei siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti».

4. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9, comma 5, dell'ordinanza 3100 del 22 dicembre 2000, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-*bis*. Il Commissario delegato - Presidente della regione Campania dispone, altresì, un contributo a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti da erogare a favore dei comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasferenza, i siti di stoccaggio provvisorio di combustibile derivato dai rifiuti ed i siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti. Detto contributo, stabilito nella misura complessiva di Euro 0.0052 per chilogrammo di rifiuto con-

ferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, sarà erogato nella misura di Euro 0.0013 per chilogrammo ai comuni sede di impianto di trasferenza, nella misura di Euro 0.0013 per chilogrammo ai comuni sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti e di Euro 0.0026 ai comuni sede di siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti. Le suddette somme previste per i comuni sede di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti saranno conferite ai comuni sede di stazioni di trasferenza dopo l'entrata di esercizio degli impianti di termovalorizzazione».

5. A decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza è applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani una maggiorazione pari a Euro 0.015 al chilogrammo di rifiuto conferito. Tali somme sono conferite al Presidente della regione Campania - Commissario delegato per lo sviluppo della raccolta differenziata.

6. I contributi e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono riscossi dalla affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti, sulla base di apposita convenzione nell'ambito della quale si tiene conto sia degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predetta attività di riscossione, che dei benefici economici derivanti all'impresa stessa dalla maggiore disponibilità di risorse finanziarie; con la stessa convenzione sono disciplinati tutti gli aspetti economico-finanziari anche con riferimento alle penali per eventuali inadempienze contrattuali.

7. Il Commissario delegato - Presidente della regione Campania dispone, altresì, un contributo a carico degli enti pubblici che conferiscono i materiali derivanti dalle attività di bonifica, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati i siti di stoccaggio definitivo dei suddetti materiali. Detto contributo è stabilito nella misura di 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto secco conferito.

8. Il Commissario delegato - Presidente della regione Campania dispone, anche mediante l'adeguamento della tariffa di conferimento dei rifiuti, ogni intervento che nel corso di funzionamento degli impianti di termovalorizzazione garantisca, con le soluzioni tecniche più idonee, la riduzione delle emissioni. I limiti di emissione dovranno essere inferiori a quelli previsti dalla direttiva comunitaria 2000/76/CE anche se non ancora recepita dalla legislazione nazionale.

9. Il Commissario delegato - Presidente della regione Campania dispone la esecuzione di tutti gli interventi utili al fine di ridurre l'attuale livello di alterazione ambientale nei comuni sedi di impianto di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti. Per gli interventi di cui al presente comma il Commissario delegato predisporrà un apposito piano che approverà previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 3.

1. Il Comitato previsto dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2774 ed istituito con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 ottobre 2002 è integrato con un rappresentante della regione Campania, nominato dal Presidente della regione medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ferme le deroghe di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, i Commissari delegati sono autorizzati, altresì, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni di legge:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 titolo I, titolo II e titolo III;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, commi 1 e 2, art. 22, commi 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151 e 153;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 24;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 50 e 54.

Art. 5.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato attiva le procedure necessarie per il cofinanziamento comunitario, Per gli stessi interventi è, altresì, attribuita al Commissario delegato - Presidente della regione Campania la somma di 5 milioni di euro a valere sui fondi a disposizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**03A06122**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 aprile 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Fontes Saenz De Pipaon Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Fontes Saenz De Pipaon Ana, nata a Madrid il 21 dicembre 1974, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale «Diplomada en Trabajo Social» rilasciato dalla «Facultad de Ciencias Humanas y Sociales-Universidad Pontificia Comillas de Madrid» il 26 settembre 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di essere iscritta al «Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social Y Asistentes Social de Madrid» dal 16 ottobre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sez. B - come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Fontes Saenz De Pipaon, nata a Madrid il 21 dicembre 1974, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 aprile 2003

*Il direttore generale:* MELE

03A06027

DECRETO 30 aprile 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Vidovic Ivanka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della Vidovic Ivanka, nata a Legrad (Croazia) il 13 marzo 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Socijalni Radnik», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Diplomirani Socijalni Radnik», conseguito presso la «Sveuciliste u Zagrebu Pravni Fakultet» di Zagabria in data 10 marzo 1987 e che il titolo così conseguito di «Socijalni Radnik» conferisce in Croazia il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia di Zagabria in febbraio 2002;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 19 settembre 2002 e del 25 ottobre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nei pareri scritti in atti del 20 febbraio 2003 e del 21 febbraio 2003;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:

1) metodologia della ricerca sociale ed elementi di valutazione dei servizi;

2) economia e gestione dell'organizzazione dei servizi;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vidovic Ivanka, nata a Legrad (Croazia) il 13 marzo 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) metodologia della ricerca sociale ed elementi di valutazione dei servizi;

2) economia e gestione dell'organizzazione dei servizi.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 aprile 2003

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sez. A.

**03A06025**

DECRETO 30 aprile 2003.

**Riconoscimento al sig. Herling Ioan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Herling Ioan, nato a Bucarest (Romania) il 3 aprile 1960, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Inginer Mecanic», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Diploma de Inginer in profilul Mecanic» conseguito presso l'«Institutul Politehnic, Facultatea de Tehnologia Constructiilor de Masini» di Bucarest in data 25 marzo 1985, e che il titolo così conseguito di «Inginer Mecanic» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest nel novembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:

1) impianti industriali;

2) impianti elettrici;

3) fisica tecnica.

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 19 agosto 1999 con scadenza in data 19 agosto 2003, per lavoro subordinato;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Herling Ioan, nato a Bucarest (Romania) il 3 aprile 1960, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) impianti industriali;

2) impianti elettrici;

3) fisica tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 aprile 2003

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore industriale.

**03A06026**

DECRETO 30 aprile 2003.

**Riconoscimento al sig. Cataldi Nicolas di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cataldi Nicolas, nato a Cordoba (Argentina) il 3 marzo 1958, cittadino italiano-argentino, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Electricista», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero Electricista», conseguito presso la l'«Universidad Tecnologica Nacional» di Cordoba in data 9 agosto 1991;

Considerato che il richiedente è iscritto nel «Colegio de Ingenieros Especialistas de Cordoba» dal 23 agosto 1991;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 10 gennaio 2003;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria del 15 gennaio 2003;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sez. A, settore industriale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cataldi Nicolas, nato a Cordoba (Argentina) il 3 marzo 1958, cittadino italiano-argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sez. A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 aprile 2003

*Il direttore generale:* MELE

**03A06028**

DECRETO 30 aprile 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Florea Olga Camelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Florea Olga Camelia, nata a Bucarest (Romania) il 9 agosto 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer in profilul Chimie», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Inginer in profilul Chimie», conseguito presso l'«Universitatea Politehnica» di Bucarest in data 21 febbraio 1997 e che il titolo cosi conseguito di «Inginer in profilul Chimie» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 21 settembre 1998;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 29 novembre 2002 e del 31 marzo 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A, settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:

1) impianti elettrici;

2) costruzioni di macchine;

3) fisica tecnica.

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Florea Olga Camelia, nata a Bucarest (Romania) il 9 agosto 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) impianti elettrici;

2) costruzioni di macchine;

3) fisica tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 aprile 2003

*Il direttore generale:* MELE

---

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

*e)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore industriale.

**03A06029**

DECRETO 30 aprile 2003.

**Rettifica al decreto 12 marzo 2003 relativo al riconoscimento al sig. Khachab Badreddine Kamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 12 marzo 2003 con il quale si riconosceva il titolo di «Ingegnere» conseguito in Libano dal sig. Khachab Badreddine Kamel, cittadino libanese, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come nome «Nadreddine» invece di «Badreddine», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Khachab Badreddine Kamel pervenuta in data 28 aprile 2003;

Decreta:

Il decreto datato 12 marzo 2003, con il quale si riconosceva il titolo di «Ingegnere», conseguito in Libano da Khachab Badreddine Kamel, nato ad Almansouri (Libano) il 7 dicembre 1968, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, sez. A, settore dell'informazione, è modificato come segue: la parola «Nadreddine», è sostituita con la parola «Badreddine».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 12 marzo 2003.

Roma, 30 aprile 2003

*Il direttore generale:* MELE

**03A06030**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2003.

**Modifica del decreto 15 aprile 2003 concernente emissione e modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 2002.** (Decreto n. 44818).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione del 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 37777 del 15 aprile 2003 con il quale si autorizza l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2002 e si stabiliscono le modalità di cessione delle suddette monete;

Vista la nota n. 222 del 6 maggio 2003 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. chiede l'autorizzazione a estendere la vendita diretta delle serie millesimo 2002 anche al punto vendita di piazza Verdi in Roma;

Ritenuta l'opportunità di ottimizzare la distribuzione e la vendita diretta delle serie suindicate;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 37777 del 15 aprile 2003 è sostituito dal seguente: «Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2002 con le modalità e alle condizioni di seguito indicate:

direttamente presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in piazza Verdi, 10 - Roma, ovvero presso la Sezione Zecca, in via Principe Umberto, 4 - Roma;

tramite prenotazione con lettera indirizzata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca - via Principe Umberto n. 4 - 00185 Roma; per fax al n. 06/85083729 dell'Istituto medesimo; al sito Internet www.IPZS.it

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

**03A06186**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2003.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva 1,3-dicloropropene che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli art. 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'1,3-dicloropropene, nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva 1,3-dicloropropene non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 5 maggio 2003

*Il direttore generale:* MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI 1,3-DICLOROPROPENE LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003.

| Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| Dd Soil Fumigant | 004310 | 01-04-1981 | Basf Agro S.p.a. |
| Didifum | 004978 | 15-10-1982 | Chemia S.p.a. |
| Nemarex | 011639 | 14-03-2003 | Crompton Chemical S.r.l. |
| Condor F | 011604 | 20-02-2003 | Dow Agrosciences B.V. |
| Condor | 011434 | 16-09-2002 | Dow Agrosciences B.V. |
| Telone EC | 011094 | 21-11-2001 | Dow Agrosciences B.V. |
| Telone 97 | 006149 | 11-12-1984 | Dow Agrosciences B.V. |
| Telone | 004297 | 18-05-1981 | Dow Agrosciences B.V. |
| D-D-Geo | 011607 | 20-02-2003 | Geofin S.r.l. |
| Fesone | 000774 | 15-09-1972 | Isagro S.p.a. |
| Vidden D Siapa | 005515 | 23-11-1983 | Siapa S.r.l. |
| Silfum | 000408 | 16-02-1972 | Siapa S.r.l. |
| Nematox | 005289 | 11-04-1983 | Siapa S.r.l. |
| Silprene II | 005379 | 30-06-1983 | Siapa S.r.l. |
| Nematox III | 005535 | 15-11-1983 | Siapa S.r.l. |
| Silpropan D | 005368 | 15-06-1983 | Siapa S.r.l. |
| Anguicid | 005314 | 15-04-1983 | Sipcam S.p.a. |
| Guicidan | 000065 | 22-07-1971 | Sipcam S.p.a. |
| Terrex | 005590 | 15-11-1983 | Sipcam S.p.a. |
| Iposol | 008138 | 30-12-1992 | Solvay S.A. Italia |

**03A06125**

DECRETO 5 maggio 2003.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva alloxidim che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'alloxidim, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti alloxidim;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti alloxidim;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva alloxidim non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alloxidim, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti alloxidim è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti alloxidim sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 5 maggio 2003

*Il direttore generale:* MARABELLI

Allegato: prodotti a base di alloxidim le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003:

Prodotto: Grasipan, registro n. 004179, data reg. 20 dicembre 1980, impresa Sipcam S.p.a.

**03A06126**

DECRETO 5 maggio 2003.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva haloxyfop che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'haloxyfop, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva haloxyfop non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 5 maggio 2003

*Il direttore generale:* MARABELLI

Allegato: prodotti a base di haloxyfop le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003:

| Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| Galpro | 011199 | 05/02/2002 | Agrimix S.r.l. |
| Mirage 125 | 009179 | 20/03/1997 | Dow Agrosciences B.V. |
| Gallant | 007715 | 17/02/1989 | Dow Agrosciences B.V. |

**03A06127**

DECRETO 5 maggio 2003.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva ametrina che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SINITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'ametrina, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti ametrina;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti ametrina;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva ametrina non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ametrina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti ametrina è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti ametrina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 5 maggio 2003

*Il direttore generale:* MARABELLI

Allegato: prodotti a base di ametrina le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003:

| Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| Aditrin Flow | 007035 | 26/03/1987 | Adica S.r.l. |
| Amesip L | 005516 | 09/11/1983 | Sipcam S.p.a. |
| Gesapax 80 wp | 002219 | 09/04/1976 | Syngenta Crop Protection |
| Gesapax 50 | 001800 | 13/07/1974 | Syngenta Crop Protection |

**03A06128**

DECRETO 6 maggio 2003.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva benzoilprop che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli art. 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il benzoilprop, nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti benzoilprop;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti benzoilprop;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva benzoilprop non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benzoilprop, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti benzoilprop e consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benzoilprop sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 6 maggio 2003

*Il direttore generale:* MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI BENZOILPROP LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003.

| Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| Avenine | 008336 | 15-06-1993 | Adica S.r.l. |
| Legor | 001890 | 19-02-1975 | Siapa S.r.l. |

**03A06123**

DECRETO 6 maggio 2003.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva brandol che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli art. 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il brandol, nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti brandol;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti brandol;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva brandol non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva brandol, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti brandol è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti brandol sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 6 maggio 2003

*Il direttore generale:* MARABELLI

---

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI BRANDOL LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003.

| Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| Gesal Orto Antioidico | 005722 | 27-01-1984 | Compo agricoltura S.p.a. |
| Brandol 20 PB | 004222 | 17-02-1981 | S.A.R.I.A.F. S.p.a. |
| Brandol 25 L | 004221 | 17-02-1981 | S.A.R.I.A.F. S.p.a. |

**03A06124**

---

DECRETO 6 maggio 2003.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva bromacile che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il bromacile, nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti bromacile;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (*a*), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti bromacile;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva bromacile non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromacile, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti bromacile è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bromacile sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 6 maggio 2003.

*Il direttore generale:* MARABELLI

---

Allegato: prodotti a base di bromacile le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

| Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| Geoster | 008625 | 23/12/1994 | Adica S.r.l. |
| Tikkappadi S/N | 007679 | 02/02/1989 | Bayer Cropscience S.r.l. |
| Darlex | 004762 | 10/05/1982 | Isagro S.p.a |
| Erbival T | 007243 | 26/11/1987 | Scam S.r.l. |
| Galar G | 005798 | 23/02/1984 | Siapa S.r.l. |
| Du-Dusit G | 005259 | 23/02/1983 | Siapa S.r.l. |
| Arnet S | 005819 | 27/03/1984 | Sipcam S.p.a. |
| Netard S | 004774 | 10/05/1982 | Sipcam S.p.a. |
| Netard Mix | 004764 | 10/05/1982 | Sipcam S.p.a. |
| Toram | 005013 | 25/10/1982 | Syngenta crop protection S.p.a. |

**03A06129**

DECRETO 6 maggio 2003.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva benzossimate che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il benzossimate, nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti benzossimate;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (*a*), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti benzossimate;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva benzossimate non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosaitari contenenti la sostanza attiva benzossimate, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti benzossimate è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benzossimate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 6 maggio 2003.

*Il direttore generale:* MARABELLI

---

Allegato: prodotti a base di benzossimate le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

| Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| Benzocaffaro | 007501 | 7/6/1988 | Siapa S.r.l. |
| Matacar Combi | 007265 | 26/11/1987 | Sipcam S.p.a. |
| Mitrazon L | 003075 | 25/05/1979 | Sipcam S.p.a. |
| Duplacar | 003074 | 25/05/1979 | Sipcam S.p.a. |
| Mitrazon | 001853 | 11/11/1974 | Sipcam S.p.a. |
| Acarmate L | 001444 | 16/11/1973 | Sipcam S.p.a. |

**03A06130**

DECRETO 6 maggio 2003.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva benztiazuron che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il benzotiazuron, nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti benztiazuron;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (*a*), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti benztiazuron;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva benztiazuron non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benztiazuron, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti benztiazuron è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benztiazuron sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 6 maggio 2003.

*Il direttore generale:* MARABELLI

Allegato: prodotti a base di benztiazuron le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

| Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| Benzobet | 007307 | 10/12/1987 | Siapa S.r.l. |
| Benzobet Flow | 007279 | 26/11/1987 | Siapa S.r.l. |

03A06131

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 aprile 2003.

**Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro, in Napoli.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Vista la legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Visto il decreto direttoriale n. 595 del 23 gennaio 1976 con il quale è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione, di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 27 del 16 novembre 1999 con il quale l'avv. Nicola Violante è stato nominato membro supplente in seno alla Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dall'avv. Nicola Violante, quale componente della Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione della ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli - protocollo n. 2890 del 14 ottobre 2002, con la quale si designava quale membro supplente in seno alla Commissione l'avv. Giuseppe Ammendola, in sostituzione del dimissionario avv. Nicola Violante;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina per dare continuità all'azione amministrativa;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Ammendola, nato il 1° luglio 1962 a Napoli ed ivi residente alla via S. Cosmo Fuori Porta Nolana n. 69, è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Nicola Violante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delta Repubblica italiana.

Napoli, 14 aprile 2003

*Il direttore:* GAROFALO

03A06062

DECRETO 24 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Press-Servizi globali per la comunicazione», in Taranto.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 marzo 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa e sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa a r.l. «Press-Servizi Globali per la comunicazione», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rocco D'Amore in data 24 gennaio 1996, repertorio 32866, reg. imprese 465/1997 c/o camera di commercio di Taranto - c.f. 02096710732.

Taranto, 24 aprile 2003

*Il direttore provinciale:* MARSEGLIA

**03A06059**

---

DECRETO 24 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Don Bosco soc. coop. sociale», in Sava.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 marzo 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa a r.l. «Don Bosco soc. coop. sociale» con sede in Sava, costituita per rogito notaio Michele Adami in data 12 luglio 1995, repertorio n. 170048, registro società n. 13259 c/o tribunale di Taranto - codice fiscale n. 02061050734.

Taranto, 24 aprile 2003

*Il direttore:* MARSEGLIA

**03A06059-bis**

---

DECRETO 24 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Piccola soc. coop. servizi e servizi» a r.l., in Palmi.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Piccola soc. coop. servizi e servizi» a r.l., con sede in Palmi (Reggio Calabria) costituita per rogito notaio dott.ssa Concetta Maria Costa in data 30 aprile 1998, rep. 11941 - reg. imp. 138233 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 24 aprile 2003

*Il direttore provinciale:* VERDUCI

**03A05940**

DECRETO 24 aprile 2003.

**Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla prima commissione di conciliazione, in Roma.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 15 del 4 luglio 2001 con cui si è provveduto alla nomina della sig.ra De Iuliis Gabriella quale membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 2 aprile 2003 con cui la Confesercenti provinciale di Roma ha segnalato il nominativo del nuovo rappresentante supplente dei datori di lavoro nella persona della sig.ra Pelliccione Costanza, per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

La sig.ra Pelliccione Costanza, domiciliata per la carica presso la Confesercenti provinciale di Roma, via Messina n. 19 - 00198 Roma - tel. 0644250267 - cell. 3496482213 (residente a Roma, via Giuseppe Belluzzo n. 37 - codice fiscale n. PLL CTN 51P56 E811E), viene nominata membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione in sostituzione della sig.ra del Iuliis Gabriella.

Roma, 24 aprile 2003

*Il direttore provinciale:* CELA

**03A06061**

DECRETO 24 aprile 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coop. A.GE.82», in Roma**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 4 dicembre 1999 - 26 ottobre 2000 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Vinci Francesco;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Vinci Francesco;

Decreta

di nominare il dott. La Rosa Otello residente in Roma via Tiburtina 364, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Coop. A.GE.82», con sede in Roma costituita in data 19 maggio 1982 rogito notaio Intersimone Giorgio rep. n. 31442 BUSC 27254.

Roma, 24 aprile 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A06089**

DECRETO 24 aprile 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Poggio dell'Olivo», in Cerveteri.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione dell'11 maggio 2000 - 10 novembre 2000 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig.ra M.Grazia Roscia;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig.ra M.Grazia Roscia;

Decreta

di nominare il dott. La Rosa Otello residente in Roma via Tiburtina 364, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Poggio dell'Olivo», con sede in Cerveteri costituita in data 1° dicembre 1983 rogito notaio Sciumbata Domenico rep. n. 11416 BUSC 28088.

Roma, 24 aprile 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A06090**

DECRETO 24 aprile 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «ISPES», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione del 25 giugno 1999 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Giudo Gallelli;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Guido Gallelli;

Decreta

di nominare il dott. Paolo Maria Mini residente in Roma via Moncenisio 18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «ISPES», con sede in Roma costituita in data 29 luglio 1981 rogito notaio Fedele Andrea n. reg. soc. 5762 BUSC 26670/185767.

Roma, 24 aprile 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A06091**

DECRETO 24 aprile 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «ISABEL 85», in Villalba di Guidonia.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancate ispezioni del 2 giugno 1999 - 10 agosto 2000 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig.ra Cecere Giulia;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig.ra Cecere Giulia;

Decreta

di nominare il dott. Paolo Maria Mini residente in Roma via Moncenisio 18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «ISABEL 85», con sede in Villalba di Guidonia costituita in data 28 maggio 1985 rogito notaio Giuseppe Troili n. rep. 7531 BUSC 28994/213420.

Roma, 24 aprile 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A06092**

DECRETO 24 aprile 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coop. di garanzia per gli esercenti di Roma e Lazio», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 3 dicembre 1999 - 30 novembre 2000 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sigg. Cippitelli A - Patini E.;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sigg. Cippitelli A - Patini E;

Decreta

di nominare il dott. Sanelli Edoardo residente in Tivoli via della Missione 45, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa di «Coop di Garanzia per gli Esercenti di Roma e Lazio», con sede in Roma costituita in data 28 aprile 1981 rogito notaio G.C. Gamberale reg. soc. 5196/81 BUSC 26727.

Roma, 24 aprile 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A06093**

DECRETO 24 aprile 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Bellavista 84», in Formello.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione del 3 novembre 2000 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Antonio Urbinati;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Antonio Urbinati;

Decreta

di nominare il dott. Sanelli Edoardo residente in Tivoli via della Missione 45, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Bellavista 84», con sede in Formello costituita in data 21 maggio 1984 rogito notaio Di Fazio Gian Vittore rep. n. 14333 BUSC 28327/205140.

Roma, 24 aprile 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A06094**

DECRETO 24 aprile 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Alfa Omega», in Pomezia.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione del gennaio 2000 e del 12 gennaio 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Rosario Varriale;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Rosario Varriale;

Decreta

di nominare il dott. Di Cecco Giustino residente in Roma via della Mendola 153, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Alfa Omega», con sede in Pomezia, via Catullo n. 33, costituita in data 17 marzo 1989 rogito notaio Augusto Bellagamba rep. n. 31450 BUSC 32296/251504.

Roma, 24 aprile 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A06095**

DECRETO 24 aprile 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Rocca panoramica», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione del 19 maggio 1999 - 3 maggio 2000 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Nigri Guido;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 15 maggio 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Nigri Guido;

Decreta

di nominare il dott. Di Cecco Giustino residente in Roma via della Mendola 153, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Rocca Panoramica», con sede in Roma, viale Mazzini n. 88, costituita in data 11 maggio 1979 rogito notaio Armando Casini rep. n. 534542 BUSC 25241.

Roma, 24 aprile 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A06096**

---

DECRETO 28 aprile 2003.

**Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Taranto.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 2801 del 10 febbraio 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 1° aprile 2003 con il quale il dott. Alfredo Crocchi rassegna le dimissioni da membro del comitato in questione;

Vista la nota del 18 aprile 2003 della confederazione italiana dirigenti di azienda relativa alla designazione del dott. Cosimo La Tanza in sostituzione del dott. Crocchi dimissionario;

Decreta:

Il dott. Cosimo La Tanza, nato a Taranto il 28 settembre 1940, ivi residente in via Margherita, 43 - è nominato componente del comitato provinciale INPS di Taranto, in sostituzione del dott. Alfredo Crocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 28 aprile 2003

*Il direttore:* MARSEGLIA

**03A06097**

DECRETO 28 aprile 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola di allevamento La Pastorella» a r.l., in Palena.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 settembre 1986 con cui la società cooperativa «Agricola di allevamento La Pastorella» a r.l. con sede in Palena (Chieti) ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, nominando nel contempo il liquidatore nella persona del sig. Paterra Giuseppe;

Considerata la richiesta della D.P.L. di Chieti di sostituzione del liquidatore a seguito di eccessivo ingiustificato ritardo nello svolgimento della liquidazione;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Paterra Giuseppe nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 2545 del codice civile:

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative datato 23 gennaio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che affida alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti la sostituzione del liquidatore ordinario;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. Arnone Francesco Paolo:

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Arnone Francesco Paolo, residente a Lanciano (Chieti) via dei Frentani, 63 è nominato, commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola di allevamento La Pastorella» a r.l., con sede in Palena (Chieti), già sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, sostituzione del sig. Paterra Giuseppe.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dellIa Repubblica italiana.

Chieti, 28 aprile 2003

*Il direttore:* DE PAULIS

**03A06063**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 aprile 2003.

**Iscrizione della denominazione «Uva da tavola di Mazzarrone» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione del 4 aprile 2003, la denominazione «Uva da tavola di Mazzarrone» riferita ai prodotti ortofrutticoli, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Uva da tavola di Mazzarrone» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» sole sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 aprile 2003

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP ( ) IGP (X)

Numero nazionale del fascicolo: 10/2000

1. *Servizio competente dello Stato membro*:
   nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
   indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
   tel: 06/4819968 - fax: 06/42013126;
   e-mail:qualita@politicheagricole.it

2. *Associazione richiedente*:
   2.1. nome: Coop.va Rinascita S.c. a r.l.;
   2.2. indirizzo: via G. Cultrone n. 90 - 97019 Vittoria (Ragusa) - tel. 0932/997611;
   2.3. composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. *Tipo di prodotto:* Classe 1.6 - ortofrutticoli allo stato naturale - uva da tavola.

4. *Descrizione del disciplinare:* (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2).

4.1. *Nome*: «Uva da tavola di Mazzarrone».

4.2. *Descrizione*: frutti allo stato fresco, riferibili al genere vitis (L), delle seguenti tipologie:
uva nera;
uva rossa;
uva bianca.

Le principali caratteristiche dell'uva di Mazzarrone sono le seguenti:

dimensione del grappolo: minimo da 350 g a 400 g;

peso medio dell'acino: minimo 3 gr per varietà ad acino piccolo e 5 gr per varietà ad acino grosso;

contenuto di solidi solubili totali: minimo 13,00 espresso in gradi Brix;

caratteristiche del rachide: non deve presentare imbrunimenti né sintomi di oidio.

4.3. *Zona geografica*: La zona geografica interessata alla coltivazione dell'uva da tavola di Mazzarrone è ubicata a cavallo delle provincie di Catania e di Ragusa e comprende i comuni di: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone, situati nella provincia di Catania e i comuni di: Acate, Chiaramonte Gulfi e Comiso per la provincia di Ragusa. Il territorio è delimitato in apposita cartografia 1:25.000.

4.4. *Prova dell'origine*: il territorio interessato alla denominazione ha il suo baricentro, sia geografico che socio-economico, nel comune di Mazzarrone. Le origini della coltivazione dell'uva da tavola nell'areale di Mazzarrone sono antiche, vi sono tracce di vigneti già nel secolo scorso riscontrabili dagli atti pubblici di compravendita stipulati tra la fine del secolo scorso e l'inizio del 1900. Anche il Pastena, nel suo libro «La civiltà della vite in Sicilia» riporta che alla fine del secolo scorso la produzione di uva da tavola rappresentava il 5% della produzione viticola del «Mandamento di Caltagirone». Negli anni '30-'40, nei territori indicati, venivano coltivate diverse varietà di uva da tavola. Negli anni '50 si è verificata una notevole attività di innovazione della coltura sia per l'evoluzione veriticatasi nel panorama varietale che nelle tecniche di coltivazione che, associati alle intervenute riforme fondiarie, hanno contribuito allo sviluppo della coltura nell'intero comprensorio. Nel contempo, si è avuta una forte specializzazione della coltura in questo comprensorio sia per ciò che concerne l'adozione di innovative forme di allevamento che di accorgimenti tecnici che gli agricoltori hanno adottato per l'anticipazione o il ritardo nella maturazione dell'uva. La rintracciabilità del prodotto è garantita dal fatto che i produttori della «Uva da tavola di Mazzarrone» devono iscrivere i propri vigneti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo. Inoltre i produttori sono tenuti a comunicare la data indicativa di inizio raccolta, dieci giorni prima che avvenga la stessa, ed a presentare una denuncia finale di produzione annuale.

4.5. *Metodo di ottenimento*: la forma di allevamento utilizzata per la coltivazione dell'uva da tavola è il tendone; per la Cultivar Cardinal è utilizzata anche la controspalliera.
La densità di piante è compresa tra 1100 e 1600 per ettaro per il tendone e di 1800 e 2500 piante per ettaro per la controspalliera. Fra le tecniche di coltivazione ha particolare importanza la copertura dei vigneti con film plastico, adeguatamente fissato alla struttura del vigneto, allo scopo sia di anticipare la maturazione a giugno che posticipare la raccolta fino alla fine di dicembre. Altro elemento importante, fra le tecniche di coltivazione, è la potatura che viene eseguita al secco e al verde. Gli interventi al verde servono ad integrazione e completamento della potatura invernale con l'obiettivo di mantenere un equilibrio tra la fase vegetativa e la fase riproduttiva della pianta. Molto importanti, al fine di migliorare qualitativamente la produzione, sono gli interventi sulla fruttificazione, diradamento dei grappoli, sistemazione dei grappoli ed interventi sui grappoli. La produzione unitaria massima consentita è di 350 quintali di uva per i vigneti allevati a tendone e di 200 q. per ettaro per i vigneti allevati a controspalliera.

4.6. *Legame*: la produzione di uva da tavola, nella zona in esame, ha contribuito in modo notevole allo sviluppo economico e alle attività commerciali dell'intero comprensorio. La popolazione attiva, infatti, per il 67,7% è incentrata sull'agricoltura, la quale è indirizzata quasi esclusivamente alla coltivazione della vite di uva da tavola. La produzione di uva da tavola di Mazzarrone supera il 90% della produzione agricola locale. L'ambiente pedoclimatico particolarmente vocato alla coltivazione dell'uva da tavola unitamente alla forte specializzazione che tale coltura ha avuto nel comprensorio riesce a conferire al prodotto finale caratteristiche qualitative, organolettiche e commerciali, tali da differenziarlo dalle stesse produzioni provenienti da altre zone. I terreni, costituiti da regosuoli da rocce sabbiose, di tipo calcareo a struttura sciolta, raramente argillosa, presentano una discreta fertilità. La coltivazione dell'uva da tavola del mazzarronese, oltre ad avere una rilevanza economica perché principale fonte di reddito per la popolazione di quel territorio, ha una rilevanza sociale e culturale affondando le proprie radici nel secolo scorso, evolvendosi e consolidandosi col passare degli anni, e diventando parte integrante e imprescindibile della vita locale. L'uva da tavola di Mazzarrone, per la forte specializzazione che tale coltura ha avuto nel corso del tempo, ha una notorietà affermata sui mercati nazionali, confermata dalle caratteristiche qualitative assunte dal prodotto (organolettiche e commerciali).

4.7. *Struttura di controllo*:
nome: Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - settore Certiagro;
indirizzo: via G. Giardino n. 4 - 20123 Milano.

4.8. *Etichettatura*: sulle confezioni, chiuse in maniera tale da impedire che il contenuto possa essere estratto, in alternativa, direttamente sul grappolo deve figurare la scritta «Uva da tavola di Mazzarrone» immediatamente seguita dalla indicazione varietale. Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione geografica protetta». Nelle confezioni deve comparire il logo identificativo della denominazione il quale rappresenta, nella combinazione dei singoli grafici, un campo ovale tracciato da una linea azzurra (il mare) con all'interno: il contorno della Sicilia, tracciato da una linea verde; 5 cerchi gialli delimitati da contorno giallo-oro, con al centro un sesto cerchio, sempre giallo a contorno giallo-oro, leggermente più grande degli altri, sulla metà destra, in basso, del tracciato raffigurante la Sicilia, la dicitura I.G.P., in alto centrata, all'interno del campo ovale, di colore blu-scuro; le diciture «uva da tavola di Mazzarrone» sovrapposte al contorno della Sicilia ed occupano i due terzi, mediano e inferiore, del campo ovale.

Dati tecnici:
Tre dimensioni:
1. normale (disponibile su file Word) formato 9,65×13,46 cm;
2. riduzione 1 (disponibile su file Jpeg) formato 3,89×3,71 cm;
3. riduzione 2 (disponibile su file Jpeg) formato 2,8×2,67 cm.

caratteri:
1. I.G.P.: Arial black grass;
2. Uva da tavola ...: Arial black grass-corsivo;
3. Mazzarrone: out-live, Arial black grass;

colore:
1. ovale: R.98, G192, B146;
2. contorno Sicilia: R160, G208, B146;
3. acini: R248, G226, B15 (campo interno), R245, G203, B18 (contorno);
4. I.G.P.: R48, G29, B92;
5. uva da tavola di ...: R125, G21, B125;
6. Mazzarrone: R151, G77, B148.

4.9. *Condizioni nazionali*: parte riservata alla commissione.
Numero CE:
Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE.

———

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
I.G.P. «UVA DA TAVOLA DI MAZZARRONE»

Art. 1.
*Denominazione*

La Indicazione geografica protetta I.G.P. «Uva da tavola di Mazzarrone» è riservata alle produzioni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
*Tipologie di frutto*

La indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone» è riservata all'uva prodotta nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione riferibile alle seguenti tipologie di frutto:

uva nera;

uva rossa;

uva bianca.

coltivate in purezza varietale, nel territorio idoneo della Sicilia orientale definito nel successivo art. 3.

Art. 3.
*Zona di produzione*

La zona di produzione dell'«Uva da tavola di Mazzarrone» comprende il territorio idoneo della Sicilia orientale per la coltivazione dell'Uva da tavola ed è così individuato:

provincia di Catania - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25000, carta I.G.M. 273 III N.O. «Mazzarrone»; 273 IV S.E. «Grammichele»; 273 III N.E. «Licodia Eubea» dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone;

provincia di Ragusa - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25000, carta I.G.M. 273 III S.E. «Chiaromonte Gulfi»; 273 III S.O. «Acate»; 276 IV N.E. «Comiso»;

dei seguenti comuni: Acate, Chiaromonte Gulfi e Comiso.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che, partendo a nord dall'incrocio tra la strada comunale «Mascalucia - Don Giovanni» e la S.P. 63 prosegue verso sud fino all'incrocio con la S.P. per Grammichele, da dove si prosegue in direzione Grammichele per circa km 0,800 fino all'incrocio con la strada comunale «Vaito» che la si percorre in direzione est fino al torrente vallone «I Margi» prose-

guendo, poi, in direzione nord-est, lungo il torrente, fino alla S.P. 75 (Grammichele-Licodia E.) al km 6,500 da dove si prosegue fino al km 4,200 dove incrocia la strada comunale S. Giovanni che si percorre tutta in direzione sud fino all'incrocio con la S.P. 38/III al km 3,500 per proseguire fino al km 4,800 dove incontra il «vallone Salito», percorrendo il quale, si arriva alla strada consortile «Camilla» che si percorre in direzione nord-est fino alla strada provinciale Licodia E. - Vittoria, da qui in direzione sud si arriva alla casa cantoniera «Filo Zingaro» dove si imbocca la comunale «Dicchiara - Piano dell'Acqua» che la si percorre tutta fino all'incrocio con la S.S. 514 di Chiaromonte G. al km 16 la quale si percorre in direzione sud fino all'incrocio «Coffa» (km 11,000) dove si imbocca la S.P. 7 al km 8 che si percorre fino al km 2,800 dove incrocia la strada comunale «Cifali - Cannamellito», che si percorre, costeggiando la base militare ex Nato di Comiso, fino all'incrocio con la S.P. 7 al km 7,000, dal quale in direzione sud si arriva all'incrocio con la S.P. 4 al km 2,800 da dove in direzione nord (sulla S.P. 4) si arriva al ponte sul fiume «Dirillo» (che costituisce limite tra la povincia di Ragusa e Catania). La linea di delimitazione prosegue lungo il fiume «Dirillo», in direzione ovest, fino al ponte sulla S.P. 2 al km 10,000 da dove si prosegue in direzione nord fino al confine di provincia Catania - Ragusa al km 14,800 della stessa strada provinciale, da qui si prosegue in direzione ovest lungo il confine di provincia fino alla strada comunale «Bosco Piano Stella» che costeggiando il bosco arriva al fiume «Ficuzza» lungo il quale continua la linea di delimitazione in direzione nord-est fino al ponte sulla S.P. 34 al km 18,000, sulla S.P. 34 si prosegue in direzione nord fino al km 7,000 dove si incrocia la strada comunale «Mascalucia - Don Giovanni» percorrendo il quale in direzione est si arriva di nuovo alla S.P. 63, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.
*Modalità di coltivazione*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dell'«Uva da tavola di Mazzarrone» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire, al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità.

La forma di allevamento è il tendone. Può essere utilizzata, anche, la forma di allevamento a controspalliera.

I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aerazione e soleggiamento della stessa. La densità di piantagione è compresa tra 800 e 1600 piante per ettaro per il tendone e tra le 1800 e 2500 piante per ettaro per la controspalliera.

I portainnesti idonei devono essere esenti da virosi.

Nel caso di reimpianto, si deve attendere almeno due anni per il riposo del terreno, durante i quali è opportuno che vengano eseguite colture cerealicole.

Prima del reimpianto è obbligatorio effettuare l'analisi nematologica. In caso di accertata presenza di *Xiphinema Index* nel precedente impianto, la durata del riposo dovrà essere di almeno cinque anni.

Le operazioni colturali e le modalità di raccolta, devono essere quelle generalmente utilizzate.

La produzione unitaria massima consentita di «Uva da tavola di Mazzarrone» varietà, è fissata in quintali 300 per ettaro per i vigneti allevati a tendone ed in quintali 200 per ettaro per i vigneti allevati a controspalliera. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso un accurato diradamento dei grappoli.

È consentita la copertura del vigneto con materiali idonei al fine di consentire di anticipare l'epoca di maturazione o di posticitare quella di raccolta dell'uva.

Art. 5.
*Adempimenti*

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli saranno effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

I vigneti idonei alla produzione dell'«Uva da tavola di Mazzarrone» devono essere iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo. L'organismo di controllo è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra. I produttori sono tenuti a comunicare all'organismo di controllo la data indicativa di inizio raccolta dieci giorni prima che avvenga la stessa. Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale.

Art. 6.
*Caratteristiche al consumo*

I frutti di «Uva da tavola di Mazzarrone», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere, oltre alle norme comuni di qualità, alle seguenti caratteristiche:

«Uva da tavola di Mazzarrone» - Varietà di uva nera:

forma del grappolo: la forma del grappolo deve essere quella tipica della varietà, esente da difetti;

dimensioni del grappolo: minimo 400 g.

Al fine di completare le confezioni è consentito il 10% di grappoli di dimensioni inferiori:

peso medio dell'acino: minimo 3 g per varietà ad acino piccolo e 5 gr per varietà ad acino grosso;

caratteristiche della buccia: colore nero-blu intenso, vellutato con riflessi perlacei, ricoperti di pruina;

contenuto di solidi solubili totali: minimo 13,00 espresso in gradi Brix;

caratteristiche del rachide: non deve presentare imbrunimenti da invecchiamento né sintomi di oidio;

«Uva da tavola di Mazzarrone» - varietà di uva rossa:

forma del grappolo: la forma del grappolo deve essere quella tipica della varietà, esente da difetti;

dimensioni del grappolo: minimo 350 g

Al fine di completare le confezioni è consentito il 10% di grappoli di dimensioni inferiori:

peso medio dell'acino: minimo 3 g per varietà ad acino piccolo e 5 g per varietà ad acino grosso;

caratteristiche della buccia: colore rosso-palissandro, blurosso, ricoperti di pruina;

contenuto di solidi solubili totali: minimo 13,00 espresso in gradi Brix;

caratteristiche del rachide: non deve presentare imbrunimenti da invecchiamento né sintomi di oidio;

«Uva da tavola di Mazzarrone» - varietà di uva bianca:

forma del grappolo: la forma del grappolo deve essere quella tipica della varietà, esente da difetti;

dimensioni del grappolo: minimo 400 g.

Al fine di completare le confezioni è consentito il 10% di grappoli di dimensioni inferiori:

peso medio dell'acino: minimo 3 g per varietà ad acino piccolo e 5 g per varietà ad acino grosso;

caratteristiche della buccia: colore da bianco-crema a giallo-dorato, ricoperto di pruina;

contenuto di solidi solubili totali: minimo 13,00 espresso in gradi Brix;

caratteristiche del rachide: non deve presentare imbrunimenti da invecchiamento né sintomi di oidio.

Art. 7.
*Designazione e presentazione*

Le confezioni devono essere chiuse in maniera tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.

L'«Uva da tavola di Mazzarrone» deve essere immessa al consumo con il logo comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1726/98 della indicazione geografica protetta, confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo e deve comparire il logo più avanti descritto.

Sulle confezioni, o in alternativa direttamente sul grappolo, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibile da ogni altra scritta la denominazione «Uva da tavola di Mazzarrone» immediatamente seguita dalla indicazione varietale.

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione geografica protetta». È vietata l'aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzione diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: Tipo, Fine, Extra, Superiore, Selezionato, Scelto e similari.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'eventuale nome d'aziende o vigneti dai quali effettivamente provenga l'uva.

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, ed il peso lordo all'origine. È facoltativa l'indicazione della data di raccolta.

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, ed il peso lordo all'origine. È facoltativa l'indicazione della data di raccolta.

Il logo «Uva da tavola di Mazzarrone - I.G.P.» rappresenta, nella combinazione dei simboli grafici, un campo ovale tracciato da una linea azzurra (il mare) con all'interno: il contorno della Sicilia, tracciato da una linea verde (l'agricoltura); cinque cerchi gialli delimitati da contorno giallo-oro (acini di uve chiare), con al centro un sesto cerchio, sempre giallo a contorno giallo-oro, leggermente più grande degli altri, a richiamare il territorio di sei comuni produttori e posizionato con congruo riferimento geografico sulla metà destra, in basso, del tracciato raffigurante la Sicilia; la dicitura I.G.P., in alto, centrata, all'interno del campo ovale, di colore blu-scuro; la dicitura uva da tavola di viola scuro (le uve nere), subito sopra l'altra dicitura Mazzarrone, viola più chiaro (altri colori di uve nere). Le diciture Uva da tavola di Mazzarrone sono sovrapposte al contorno della Sicilia ed occupano i due terzi, mediano e inferiore, del campo ovale.

Dati tecnici:

tre dimensioni:

1. normale (disponibile su file Word) formato 9,65×13,46 cm;

2. riduzione 1 (disponibile su file Jpeg) formato 3,89×3,71 cm;

3. riduzione 2 (disponibile su file Jpeg) formato 2,8×2,67 cm;

caratteri:

1. I.G.P.: Arial black grass;

2. uva da tavola ...: Arial black grass.-corsivo;

3. Mazzarrone: out-line, Arial black grass;

Colore:

1. ovale: R98, G192, B194;

2. contorno Sicilia: R160, G208, B146;

3. acini: R248, G226, B15 (campo interno); R245, G203, B18 (contorno);

4. I.G.P.: R48, G29, B92;

5. uva da tavola di: R125, G21, B125;

6. Mazzarrone: R151, G77, B148.

**03A05684**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ORDINANZA 18 aprile 2003.

**Istituzione presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli di una contabilità speciale di tesoreria per la gestione dei fondi destinati alla realizzazione della galleria di valico Pavoncelli bis e modalità di gestione.** (Ordinanza n. 10).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ex art. 13, legge n. 135/1997)

Premesso che con convenzione n. 199/88, tra Agensud (cui è succeduto ex decreto legislativo n. 96/1993 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Cassa depositi e prestiti e Ente autonomo Acquedotto pugliese S.p.a.) è stata finanziata, a valere sui piani annuali della legge n. 64/1986, la realizzazione della galleria Pavoncelli bis, per l'importo di L. 144,598 M.di delle quali L. 45,506 M.di anticipate in favore dell'E.A.A.P., ora A.Q.P. S.p.a., e L. 99,092 M.di ancora da corrispondere;

Premesso che la titolarità di tale convenzione è stata trasferita alla regione Puglia, che si è impegnata a rendere disponibili le relative risorse in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui il CIPE, con deliberazione n. 138/2000, ha assegnato ulteriori L. 90 M.di per il completamento dell'opera;

Considerato che è già stato richiesto all'A.Q.P. S.p.a. il rendiconto delle somme ricevute in anticipazione in conto del finanziamento ex legge n. 64/1986, ai fini di individuare l'importo da trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la gestione unitaria di entrambe i finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, con il quale è stato conferito l'incarico di commissario straordinario per rimuovere le cause di inattività del cantiere relativa all'esecuzione dei lavori di costruzione della galleria di valico acquedottistica denominata Pavoncelli bis;

Vista la propria ordinanza n. 6 del 24 settembre 2001, con la quale il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania è stato incaricato dell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della galleria suindicata;

Considerato che lel cause della situazione di stallo sono da ricercare, nelle difficoltà esecutive insorte in corso d'opera, nei conseguenti contenziosi, nella mancanza di finanziamenti integrativi resisi necessari, ma anche nella inadeguatezza della progettazione disponibile; in relazione alla sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento;

Condierato altresì, che il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania ha offerto la propria disponiblità a completare gli approfondimenti, indagini e progettazione occorenti per l'indizione della gara relativa;

Richiamate le proprie ordinanze n. 7 del 13 giugno 2002 e n. 8 del 5 agosto 2002 con le quali lo scrivente ha accordate al Provveditorato suindicato le opportune autorizzazioni per le acquisizioni, sulla base del quadro normativo vigente, di consulenze, studi ed approfondimenti di supporto per consentire la redazione di una progettazione adeguata alla normativa che disciplina la soggetta materia;

Considerato che il Provveditorato alle opere pubbliche, sulla base delle autorizzazioni suindicate, ha stipulato convenzioni con professionisti, società e ditte con conseguente assunzione di oneri a carico dei fondi destinati alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che, per effetto dell'avanzamento dell'attività affidata all'esterno, il Provveditore alle opere pubbliche per la conferma deve provvedere al pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto;

Considerato che, l'A.Q.P. S.p.a. ha una notevole disponibilità finanziaria, erariale derivante dei fondi a suo tempo erogati in base alla legge n. 64/1986 e destinati alla realizzazione della Galleria di Valico di cui trattasi che può essere, mediante trasferimento al Provvedimento alle opere pubbliche per la Campania, messa a disposizione dell'Autorità predetta, nelle more della rendicontazione delle somme ricevute in anticipazione, già richiesta all'A.Q.P. S.p.a. stesso;

Considerato altresì, che il provvedimento in disamina viene assunto anche nell'interesse dell'erario, atteso che, con l'istituzione di una contabilità speciale di tesoreria vengono trasferiti mezzi finanziari del sistema bancario alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli;

Avvalendosi dei poteri conferitogli ed in deroga ad ogni contraria disposizione.

Delibera:

1) È istituita, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, una contabilità speciale di tesoreria alla quale affluiranno le disponibilità residue indicate in premessa e destinate esclusivamente alla attuazione delle attività occorrenti alla realizzazione della galleria di valico Pavoncelli bis. Il provveditore alle OO.PP. per la Campania è l'unico titolare della contabilità speciale suindicata con ogni possibilità di emissione di mandati per il pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto.

2) L'Acquedotto Pugliese, nelle more della resa del conto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare con sollecitudine in c/entrata della contabilità speciale suindicata una parte della disponibilità residua non inferiore a 3 milioni di euro. Ad avvenuta resa del conto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le ulteriori disponibilità, sia per il finanziamento ottenuto che per gli interessi bancari sulla stessa maturati, saranno versate dall'A.Q.P. in conto entrata della contabilità indicata all'art. 1.

La regione Puglia previa assunzione di opportune intese con il suindicato Dicastero, potrà trasferire le disponibilità residue di cui alla convenzione n. 199/88 indicata in premessa, in c/entrata della contabilità speciale predetta e destinate al completamento della galleria di valico di cui trattasi.

3) Il provveditore alle OO.PP. per la Campania, per ogni anno di gestione delle opere suindicate, è tenuto a produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il rendiconto delle spese relative.

4) In adesione alle disposizioni in materia di OO.PP. le disponibilità finanziarie inscritte in contabilità speciale di tesoreria sono dichiarate, ad ogni effetto di legge, impignorabili insequestrabili, e comunque è inibita ogni destinazione diversa da quella costituente l'oggetto della presente ordinanza.

5) La presente sarà notificata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia, alla sez. tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, alla regione Puglia, all'A.Q.P. S.p.a., al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 aprile 2003

*Il commissario straordinario:* PALUMBO

**03A06116**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 aprile 2003.

**Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 3 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2003, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro;

Visti commi 1 e 2 dell'articolo unico del citato decreto 3 febbraio 2003 con cui sono stati fissati i termini iniziale e finale di presentazione delle domande rispettivamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso e fino allo scadere del sessantesimo giorno successivo al termine iniziale e, cioè, dal 16 febbraio 2003 al 17 aprile 2003;

Vista la richiesta del responsabile unico del contratto d'area, provincia di Reggio Calabria, di cui alle note n. 415/Gab. del 14 marzo 2003, n. 487/Gab. del 31 marzo 2003 e n. 571/Gab del 10 aprile 2003, volta a prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande considerata la necessità di far fronte ai tempi più lunghi occorrenti, al Consorzio ASI di Reggio Calabria, per l'individuazione e l'assegnazione, alle imprese richiedenti, dei lotti di terreno;

Considerato che risulta in corso di aggiornamento il software per la compilazione della scheda tecnica, di cui all'allegato n. 4 del citato decreto ministeriale del 3 febbraio 2003, e che la nuova versione potrebbe essere disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.minindustria.it a partire dal 31 maggio 2003;

Ritenuto opportuno, per le suddette motivazioni, di prorogare il richiamato termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro è prorogato al giorno 30 giugno 2003.

2. Le ditte richiedenti, anche per le domande già presentate, dovranno, pena l'invalidità della domanda di agevolazione, presentare il modulo di domanda, la scheda tecnica e, ove richiesta, la seconda parte del business plan compilate con la nuova versione del software che potrà essere disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: www.minindustria.it a partire dal 31 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

*Il Ministro:* MARZANO

**03A06119**

---

DECRETO 18 aprile 2003.

**Rettifica al decreto 26 febbraio 2003 relativo alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Graziano Arco.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1983 con il quale la S.p.a. Graziano Arco con sede in Tortona (Alessandria), collegata alla S.p.A. Graziano & C. è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Andrea Carli;

Visto il proprio provvedimento in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Visto il proprio provvedimento in data 26 febbraio 2003 con il quale, nel disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Graziano Arco, per errore materiale è stato indicato che« sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F.»;

Visto l'art. 6, comma 3 della legge n. 95/1979;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ai fini delle sopra citate disposizioni l'attività in oggetto rientra tra le attività di competenza dirigenziale;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del provvedimento in data 26 febbraio 2003;

Decreta:

*Articolo unico*

Il quinto capoverso del provvedimento in data 26 febbraio 2003, con il quale è sta disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Graziano Arco, è rettificato nel modo che segue:

laddove è scritto «Vista l'istanza in data 30 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale *e sono state depositate* le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Graziano Arco» leggasi: «Vista l'istanza in data 30 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale *e saranno depositate* le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Graziano Arco».

Roma, 18 aprile 2003

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive*
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

**03A06113**

---

DECRETO 18 aprile 2003.

**Rettifica al decreto 26 febbraio 2003 relativo alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. FIMU - Fabbrica italiana macchine utensili.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1983 con il quale la S.p.A. FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili con sede in Tortona (Alessandria), collegata alla S.p.A. Graziano & C. è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Andrea Carli;

Visto il proprio provvedimento in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Visto il proprio provvedimento in data 26 febbraio 2003 con il quale, nel disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili, per errore materiale è stato indicato che «sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F.»;

Visto l'art. 6, comma 3 della legge n. 95/1979;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ai fini delle sopra citate disposizioni l'attività in oggetto rientra tra le attività di competenza dirigenziale;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del provvedimento in data 26 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il quinto capoverso del provvedimento in data 26 febbraio 2003, con il quale è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili, è rettificato nel modo che segue:

laddove è scritto «Vista l'istanza in data 30 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale *e sono state depositate* le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili» leggasi: «Vista l'istanza in data 30 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale *e saranno depositate* le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi

dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. FIMU - Fabbrica Italiana Macchine Utensili».

Roma, 18 aprile 2003

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive*
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

**03A06114**

DECRETO 18 aprile 2003.

**Rettifica al decreto 26 febbraio 2003 relativo alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Graziano assistenza tecnica, in Tortona.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1983 con il quale la S.r.l. Graziano Assistenza Tecnica con sede in Tortona (Alessandria), collegata alla S.p.A. Graziano & C. è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Andrea Carli;

Visto il proprio provvedimento in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Visto il proprio provvedimento in data 26 febbraio 2003 con il quale, nel disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Graziano Assistenza Tecnica, per errore materiale è stato indicato che «sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F.»;

Visto l'art. 6, comma 3 della legge n. 95/1979;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ai fini delle sopra citate disposizioni l'attività in oggetto rientra tra le attività di competenza dirigenziale;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del provvedimento in data 26 febbraio 2003;

Decreta:

*Articolo unico*

Il quinto capoverso del provvedimento in data 26 febbraio 2003, con il quale è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Graziano Assistenza Tecnica, è rettificato nel modo che segue:

laddove è scritto «Vista l'istanza in data 30 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale *e sono state depositate* le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Graziano Assistenza Tecnica» leggasi: «Vista l'istanza in data 30 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale *e saranno depositate* le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Graziano Assistenza Tecnica».

Roma, 18 aprile 2003

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive*
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

**03A06115**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2003.

**Autorizzazione alla società Unisalute S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere.** (Provvedimento n. 2187).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1989, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata all'Unisalute S.p.a., con sede in Bologna, via A. Da Formigine n. 1 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 17 luglio 2002 con la quale l'Unisalute S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta dell'11 aprile 2003, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Unisalute S.p.a.;

Dispone:

La società Unisalute S.p.a., con sede in Bologna, via A. Da Formigine n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2003

*Il presidente:* GIANNINI

03A06144

## PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 16 aprile 2003.

**Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine.** (Determinazione n. 625).

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE D'AREA POLITICHE SOCIALI LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la determinazione del dirigente dell'area servizio alle persone e alle comunità n. 430/97930 del 18 dicembre 2002, con la quale si è provveduto alla ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine;

Preso atto che tra i componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti era stato designato il sig. Aldo Polito, nato a Udine il 26 marzo 1954 (CGIL);

Vista la nota della CGIL datata 24 marzo 2003, pervenuta in data 28 marzo 2003 protocollo n. 31048/03, nella quale si comunica che in sostituzione del sig. Aldo Polito, consigliere dimissionario, l'organizzazione sindacale ha individuato il sostituto nella persona del sig. Zeno Pellizzari, nato a Enemonzo il 20 febbraio 1933 e residente a Udine in via Modica, 22, (c.f. n. PLLZNE33B20D408H);

Ritenuto di provvedere alla sostituzione sopra richiamata;

Ricordato che la presente determinazione dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) Di provvedere alla sostituzione del sig. Aldo Polito, consigliere dimissionario del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine con il sig. Zeno Pellizzari, nato a Enemonzo il 20 febbraio 1933 e residente a Udine in via Modica n. 22, (c.f. n. PLLZNE33B20D408H);

2) di trasmettere alla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Udine, che ne curerà la successiva esecuzione, la presente determinazione, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

3) la presente determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 16 aprile 2003

*Il dirigente:* CECCOTTI

03A06013

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 14 maggio 2003, n. **1298441.**

**Prime indicazioni relative all'acquisizione dei dati ex art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di $CO_2$ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.**

*Ai costruttori di autovetture*

*All'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri*

*Alla Federazione associazioni italiane concessionari produzione automotoristica*

*Alla Confindustria*

*All'Unioncamere*

*Premessa.*

I costruttori di autovetture sono tenuti, ai sensi della normativa indicata in oggetto, a fornire al Ministero delle attività produttive entro il 15 dicembre di ogni anno, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II.

Tali informazioni consistono:

*a)* nella elencazione di tutti i modelli di autovetture nuove che possono essere acquistati negli Stati membri dell'Unione europea su base annuale;

*b)* nella indicazione, per ogni modello, del:

tipo di carburante;

valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante;

valore numerico corrispondente alle emissioni specifiche ufficiali di $CO_2$.

Per il primo anno di applicazione della normativa (2003) le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto.

*Modalità di invio dei dati per l'anno 2003.*

In fase di prima applicazione e per tutto il corrente anno 2003 i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sono tenuti a fornirli in via telematica entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento al seguente indirizzo infoco2@minindustria.it

A tal fine si potrà utilizzare un foglio elettronico in ambiente windows.

I dati riportati indicheranno, per colonna:

*a)* la casa costruttrice;

*b)* il modello;

*c)* le relative varianti di carrozzeria (es. 3 o 5 porte);

*d)* il tipo di carburante;

*e)* la cilindrata dell'autovettura;

*f)* il valore della potenza (espressa in CV e KW);

*g)* il tipo di cambio (manuale o automatico) ed il numero di marce;

*h)* il valore di emissione di $CO_2$;

*i)* il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo urbano);

*l)* il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo extraurbano);

*m)* il valore del consumo ufficiale di carburante (misto).

I medesimi soggetti dovranno inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, via Molise n. 2 - 00187 Roma, copia cartacea dei dati trasmessi al predetto indirizzo e-mail.

Si richiama l'attenzione dei soggetti obbligati alla fornitura dei dati che, per esigenze di elaborazione e gestione uniforme della banca dati, è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per la raccolta e la trasmissione dei dati in oggetto.

*Ulteriori indicazioni.*

Al fine di rendere una corretta informazione al consumatore si richiama l'attenzione sull'osservanza delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in oggetto relativamente all'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di $CO_2$ di cui all'allegato I, nonché alle prescrizioni relative al manifesto da esporre presso i punti vendita (allegato III) ed alla presentazione, nel materiale promozionale, dei dati relativi al consumo di carburante ad alle emissioni di $CO_2$.

Roma, 14 maggio 2003

*Il direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori*
PRIMICERIO

**03A06187**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 16 aprile 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Charles William David Haddrell, Console generale della Nuova Zelanda a Milano.

In data 28 aprile 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Antonio Giusti, Console onorario del Principato di Monaco a Firenze.

**03A05985 - 03A05986**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.19492-XV.J(2461) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Sferica R 13», che il sig. Romano Ignazio intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27249-XV.J(2634) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Pirocchi Calibro 100 MM, Luci e Colori», che la Pirotecnica Pirocchi di Pirocchi Elia & C S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Notaresco (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3601-XV.J(2796) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata A 5 Calibro 9 Sciarra», che il sig. Sciarra Elvio intende produrre nella propria fabbrica di Miglianico (Chieti), località Colle Marino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

**03A05596**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Segni, società cooperativa a responsabilità limitata, in Segni.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2003, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Segni (Roma), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Segni (Roma), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

**03A06112**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 15 maggio 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1458 |
| Yen giapponese | 132,85 |
| Corona danese | 7,4243 |
| Lira Sterlina | 0,70720 |
| Corona svedese | 9,1578 |
| Franco svizzero | 1,5103 |
| Corona islandese | 83,78 |
| Corona norvegese | 7,8490 |
| Lev bulgaro | 1,9461 |
| Lira cipriota | 0,58644 |
| Corona ceca | 31,385 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 244,75 |
| Litas lituano | 3,4529 |
| Lat lettone | 0,6454 |
| Lira maltese | 0,4287 |
| Zloty polacco | 4,3270 |
| Leu romeno | 37520 |
| Tallero sloveno | 233,1000 |
| Corona slovacca | 41,065 |
| Lira turca | 1702000 |
| Dollaro australiano | 1,7756 |
| Dollaro canadese | 1,5759 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,9364 |
| Dollaro neozelandese | 1,9970 |
| Dollaro di Singapore | 1,9685 |
| Won sudcoreano | 1370,72 |
| Rand sudafricano | 9,0375 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**03A06248**

# MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiracin 200»

*Estratto decreto n. 19 del 31 marzo 2003*

Premiscela per alimenti medicamentosi SPIRACIN 200.

Titolare A.I.C.: Biovet Europe S.r.l., con sede legale e fiscale in Barletta, via Callano, 161/163 - codice fiscale n. 05690670723.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a. sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103406017;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103406029.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche respiratorie, gastro intestinali e dell'apparato locomotore. Setticemie sostenute da Gram+.

Tempo di attesa: suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05905**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Biovet Europe Srl».

*Estratto decreto n. 20 del 31 marzo 2003*

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% BIOVET EUROPE SRL (ex integratore medicato Spiracin 200).

Titolare A.I.C.: Biovet Europe S.r.l., con sede legale e fiscale in Barletta, via Callano, 161/163 - codice fiscale n. 05690670723.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103407019.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina adipato pari a spiramicina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05904**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 10% liquido Biovet Europe Srl».

*Estratto decreto n. 21 del 31 marzo 2003*

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 10% LIQUIDO BIOVET EUROPE SRL (ex integratore medicato Spiracin 100 L).

Titolare A.I.C.: Biovet Europe S.r.l., con sede legale e fiscale in Barletta, via Callano, 161/163 - codice fiscale n. 05690670723.

Produttore: Biovet Europe S.r.l., con sede legale e fiscale in Barletta, via Callano, 161/163 - codice fiscale n. 05690670723.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 103408011;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103408023.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina 100 mg;

eccipienti: glicole polietilenico 675 mg; acqua demineralizzata 225 mg.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05903**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac ILT»

*Provvedimento n. 73 del 7 aprile 2003*

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC ILT vaccino vivo liofilizzato contro la laringotracheite infettiva dei polli nella confezione 10 flaconi da 1000 dosi cadauno + 10 flaconi diluente da 30 ml - A.I.C. n. 101462012.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario indicato in oggetto: 10 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101462024.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05938**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duphafral D3 1000»

*Provvedimento n. 74 del 7 aprile 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario DUPHAFRAL D3 1000 colecalciferolo soluzione iniettabile nella confezione flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102157017.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario indicato in oggetto: 10 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 102157029.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05937**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ara Arthrite»

*Decreto n. 25 dell'8 aprile 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario ARA ARTHRITE (gel iniettabile).

Titolare A.I.C.: ditta Laboratories Sexmoor sita in zona industriale de la Massane, F-13210 St. Remy de Provence (Francia).

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nel laboratorio sito in zona industriale de la Massane, F-13210 St. Remy de Provence (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola da 10 sacchetti di 6 siringhe di polipropilene pre-rimepite da 5 ml senza ago - A.I.C. n. 102598012.

Composizione: ciascuna siringa da 5 ml contiene:

principi attivi: acido oleico 43,75 mg, acido palmitico 27 mg, acido stearico 20 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli stati infiammatori articolari di origine infettiva del vitello.

Specie di destinazione: vitello a rumine non funzionante.

Validità: 24 mesi.

Tempo di attesa: nullo.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05918**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Marexine CA126+SB1».

*Provvedimento n. 78 dell'8 aprile 2003*

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS MAREXINE CA126+SB1 vaccino vivo bivalente congelato contro la malattia di Marek nelle confezioni fiala da 1000 dosi+-diluente da 200 ml - fiala da 2000 dosi+diluente da 400 ml - A.I.C. n. 102315.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario indicata in oggetto: 2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 102315037.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05933**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neurobiol C.M.»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 243 del 28 aprile 2003*

Medicinale: NEUROBIOL C.M.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene - Pavia, via Fratelli Cervi - 8, cap. 27010 (Italia), codice fiscale n. 01423300183.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli sandard terms.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 026135069 - flacone sciroppo 200 ml, varia a: «50 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**03A06022**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nicorette».

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 244 del 28 aprile 2003*

Medicinale: NICORETTE.

Titolare A.I.C.: Pharmacia A.B., con sede legale e domicilio fiscale in Stoccolma, Lindhagensgatan 100, Cap SE 112 87, Svezia (SE).

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento per la disassuefazione dal tabagismo. Allevia i sintomi di astinenza. Aiuto a ridurre la dipendenza dal fumo e, di conseguenza, il numero delle sigarette fumate.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025747142 - «10 mg soluzione per inalazione» 42 cartucce+bocchino;

A.I.C. n. 025747155 - «10 mg soluzione per inalazione» 42 cartucce (sospesa);

A.I.C. n. 025747231 - «10 mg soluzione per inalazione» 6 cartucce+bocchino (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025747142 - «inhaler 10 mg soluzione per inalazione» 42 unità con bocchino;

A.I.C. n. 025747155 - «inhaler 10 mg soluzione per inalazione» 42 unità (sospesa);

A.I.C. n. 025747231 - «inhaler 10 mg soluzione per inalazione» 6 unità con bocchino (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni: «10 mg soluzione per inalazione» 42 cartucce (A.I.C. n. 025747155), «10 mg soluzione per inalazione» 6 cartucce + bocchino (A.I.C. n. 025747231), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06021**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Losaprex».

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 245 del 28 aprile 2003*

Medicinale: LOSAPREX.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - cap. 00144 (Italia), codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta; aggiunta/modifica (esclusiva eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: Si approva la modifica richiesta, relativa all'aggiunta di una nuova indicazione terapeutica.

Le nuove indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

ipertensione - «Losaprex» è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa - «Losaprex» è indicato in pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra per ridurre il rischio di mortalità e morbilità cardiovascolari, rappresentato prevalentemente dal rischio di ictus;

insufficienza cardiaca - «Losaprex» è indicato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca, quando il trattamento con un ACE inibitore non è tollerato o è controindicato. Non sono da trasferire ad una terapia con «Losaprex» i pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ACE inibitore.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029393016 - «50 mg compresse rivestite con film divisibili» 28 compresse;

A.I.C. n. 029393028 - «cardiostart 12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 029393030 - «cardiostart 12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06020**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amik»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 246 del 28 aprile 2003*

Medicinale: AMIK.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani - 2, c.a.p. 56127 (Italia), codice fiscale n. 00109820506.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13); altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata: relativamente alla confezione A.I.C. 028562015:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 0,1 g, cisteina cloridrato monoidrato 0,1 g, metile p-idrossibenzoato 0,09 g, propile p-idrossibenzoato 0,01 g, sodio edetato 0,2 g, idrossipropilcellulosa 2,5 g, sorbitan monipalmitato 1,43 g, polisorbato 80 0,57 g, tocoferoli misti concentrati 1,5 g, acqua depurata q.b. a 100 g;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 0,1 g, cisteina cloridrato monoidrato 0,1 g, metile p-idrossibenzoato 0,09 g, propile p-idrossibenzoato 0,01 g, sodio edetato 0,2 g, paraffina liquida 16 g, gliceril monostearato 6 g, polisorbato 80 4 g, tocoferoli misti concentrati 1,5 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

Relativamente alla confezione A.I.C. 028562027:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 0,1 g, cisteina cloridrato monoidrato 0,1 g, metile p-idrossibenzoato 0,09 g, propile p-idrossibenzoato 0,01 g, sodio edetato 0,2 g, idrossipropilcellulosa 2,5 g, sorbitan monipalmitato 1,43 g, polisorbato 80 0,57 g, tocoferoti misti concentrati 1,5 g, acqua depurata q.b. a 100 g;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 0,1 g, cisteina cloridrato monoidrato 0,1 g, metile p-idrossibenzoato 0,09 g, propile p-idrossibenzoato 0,01 g, sodio edetato 0,2 g, paraffina liquida 16 g, gliceril monostearato 6 g, polisorbato 80 4 g, tocoferoli misti concentrati 1,5 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028562015 - «2,5% crema» un tubo da 30 g;

A.I.C. n. 028562027 - «5% crema» un tubo da 30 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06019**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Codex».

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 247 del 28 aprile 2003*

Medicinale: CODEX.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9 - c.a.p. 36100 (Italia), codice fiscale n. 03804220154.

Valutazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti. Pertanto, la composizione del medicinale è modificata come di seguito riportato:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: lattosio monoidrato 32,5 mg;

a: lattosio monoidrato 32,5 mg - fruttosio 471,90 mg - silice colloidale anidra 6,25 mg - aroma tutti i frutti 4,35 mg.

È approvata, inoltre, la conseguente modifica del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029032036 - 10 bustine 250 mg;

A.I.C. n. 029032048 - 20 bustine 250 mg (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche dalla denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029032036 «polvere per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 029032048 «polvere per sospensione orale» 20 bustine (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «Polvere per sospensione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 029032048, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06018**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tantum verde».

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 249 del 28 aprile 2003*

Medicinale: TANTUM VERDE.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 1, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: 15.bis Modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica richiesta, relativa alla eliminazione del controllo del titolo di benzidamina cloridrato sulla soluzione bulk prima del riempimento del flacone.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022088052 «0,15% colluttorio» flacone 120 ml;

A.I.C. n. 022088076 «0,15% colluttorio» flacone 240 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022088052 «0,15% colluttorio» flacone 120 ml;

A.I.C. n. 022088064 «0,15% soluzione per mucosa orale» flacone nebulizzatore 30 ml;

A.I.C. n. 022088076 «0,15% colluttorio» flacone 240 ml;

A.I.C. n. 022088064 «0,30% soluzione per mucosa orale» flacone nebulizzatore 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06017**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ebrantil».

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 250 del 28 aprile 2003*

Medicinale: EBRANTIL.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano - Milano, via Giotto n. 1, c.a.p. 20032, Italia, codice fiscale n. 00696360155.

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità (B11) - 23. Cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la riduzione del periodo di validità da tre anni a due anni con conseguente modifica delle condizioni di conservazione, introducendo la dicitura «NON CONSERVARE AL DI SOPRA DI 30° C».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026563015 «25 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 026563039 « 50 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 10 ml.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06016**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Salmetedur».

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 252 del 28 aprile 2003*

Medicinale: SALMETEDUR.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, c.a.p. 50131 (Italia), codice fiscale n. 00395270481.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027892102 - aerosol 60 erogazioni 25 mcg, varia a: «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola da 60 erogazioni;

A.I.C. n. 027892138 - sospensione pressurizzata per inalazazione 120 erogazioni 25 mcg, varia: «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola da 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**03A06023**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Paracillina P.S.».

*Estratto provvedimento n. 75 del 7 aprile 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario PARACILLINA P.S. (amoxicillina triidrato) nelle confezioni barattolo da 100 g - barattolo da 250 g - barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 100045.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta cambio officina di produzione.

È autorizzato il cambio di officina di produzione per la specialità medicinale in oggetto da Leo Laboratories Ltd. - Dublino (Irlanda) a Gellini International S.r.l. - Aprilia (Italia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05936**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Begonia I.D.A.L.».

*Estratto provvedimento n. 76 dell'8 aprile 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario PORSILIS BEGONIA I.D.A.L. vaccino vivo attenuato contro la malattia di Aujeszky.

Confezioni:

flaconi 1×10 dosi - A.I.C. n. 102339013;

flaconi 5×10 dosi - A.I.C. n. 102339025;

flaconi 5×50 dosi - A.I.C. n. 102339037;

flaconi 50×100 dosi - A.I.C. n. 102339049.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione della composizione dello stabilizzante.

È autorizzata la variazione della composizione, esclusivamente per lo stabilizzante. La composizione ora autorizzata dello stabilizzante per dose è la seguente: N-Z Amina 25,0 mg, sorbitolo 50,0 mg, gelatina 25,0 mg, $Na_2HPO_412H_2O$ 0,25 mg.

I lotti già prodotti, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05935**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Bb Cat».

*Estratto provvedimento n. 77 dell'8 aprile 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario NOBIVAC BB CAT vaccino inattivato contro la bordetella bronchiseptica del gatto.

Confezioni:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102273012;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102273024;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102273036.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi, 7.

Oggetto del provvedimento: variazione denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in NOBIVAC BB CAT INACT. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

I lotti già prodotti, con la precedente denominazione, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05934**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micospectone»

*Estratto provvedimento n. 79 dell'8 aprile 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario MICOSPECTONE soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101596056;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101596031;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101596043;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101596082;

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 101596068;

5 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 101596070.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emila (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiunta di un eccipiente.

È autorizzata la variazione di tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicato in oggetto concernente l'aggiunta dell'eccipiente: sodio metabisolfito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05932**

## Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per cani grandi»

*Estratto decreto n. 35 del 28 aprile 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario TOP DROP PER CANI GRANDI (imidacloprid) antipulci per cani di peso da 10 kg fino a 25 kg esclusi.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister contenente 2 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 103580015;

blister contenente 3 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 103580027;

blister contenente 4 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 103580039;

blister contenente 6 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 103580041.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: nello stabilimento KVP, Pharma und Veterinaer Produkte GmbH sito in Kiel (Germania).

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/V/0167/001/00.

Composizione:

principio attivo: imidacloprid 250 mg/tubetto (2,5 ml di una soluzione al 10%);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento delle infestazioni da pulci sui cani di peso corporeo da 10 kg fino ai 25 kg esclusi.

Validità: trentasei mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05931**

### Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per cani extra large»

*Estratto decreto n. 36 del 28 aprile 2003*

Prodotto medicinale per uso veterinario TOP DROP PER CANI EXTRA LARGE (imidacloprid) antipulci per cani del peso di 25 kg o superiore.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister contenente 2 tubetti da 4,0 ml - A.I.C. n. 103575015;
blister contenente 3 tubetti da 4,0 ml - A.I.C. n. 103575027;
blister contenente 4 tubetti da 4,0 ml - A.I.C. n. 103575039;
blister contenente 6 tubetti da 4,0 ml - A.I.C. n. 103575041.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: nello stabilimento KVP, Pharma und Veterinaer Produkte GmbH sito in Kiel (Germania).

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/V/0168/001/00.

Composizione:

principio attivo: imidacloprid 400 mg/tubetto (4,0 ml di una soluzione al 10%);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento delle infestazioni da pulci sui cani di peso corporeo pari e superiore a 25 kg.

Validità: trentasei mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05939**

### Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per cani piccoli»

*Estratto decreto n. 37 del 28 aprile 2003*

Prodotto medicinale per uso veterinario TOP DROP per cani piccoli (imidacloprid) antipulci per cani di peso inferiore a 4 kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: nello stabilimento KVP, Pharma und Veterinaer Produkte GmbH sito in Kiel (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister contenente 2 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103582019;
blister contenente 3 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103582021;
blister contenente 4 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103582033;
blister contenente 6 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103582045.

Composizione:

principio attivo: imidacloprid 40 mg/tubetto (0,4 ml di una soluzione al 10%);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento delle infestazioni da pulci nei cani di peso corporeo inferiore a 4 kg.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05922**

### Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per cani medi»

*Estratto decreto n. 38 del 28 aprile 2003*

Prodotto medicinale per uso veterinario TOP DROP per cani medi (imidacloprid) antipulci per cani da 4 kg fino a 10 kg esclusi.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: nello stabilimento KVP, Pharma und Veterinaer Produkte GmbH sito in Kiel (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister contenente 2 tubetti da 1,0 ml - A.I.C. n. 103581017;
blister contenente 3 tubetti da 1,0 ml - A.I.C. n. 103581029;
blister contenente 4 tubetti da 1,0 ml - A.I.C. n. 103581031;
blister contenente 6 tubetti da 1,0 ml - A.I.C. n. 103581043.

Composizione:

principio attivo: imidacloprid 100 mg/tubetto (1,0 ml di una soluzione al 10%);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento delle infestazioni da pulci sui cani di peso da 4 kg fino a 10 kg esclusi.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05921**

### Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per gatti grandi»

*Estratto decreto n. 39 del 28 aprile 2003*

Prodotto medicinale per uso veterinario TOP DROP per gatti grandi (imidacloprid) antipulci per gatti del peso di 4 kg o superiore.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: nello stabilimento KVP, Pharma und Veterinaer Produkte GmbH sito in Kiel (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister contenente 2 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 103579013;
blister contenente 3 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 103579025;
blister contenente 4 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 103579037;
blister contenente 6 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 103579049.

Composizione:

principio attivo: imidacloprid 80 mg/tubetto (0,8 ml di una soluzione al 10%);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento delle infestazioni da pulci nei gatti di peso corporeo di 4 kg o superiore.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05920**

**Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per gatti piccoli»**

*Estratto decreto n. 40 del 28 aprile 2003*

Prodotto medicinale per uso veterinario TOP DROP per gatti piccoli (imidacloprid) antipulci per gatti di peso corporeo inferiore a 4 kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: nello stabilimento KVP, Pharma und Veterinaer Produkte GmbH sito in Kiel (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister contenente 2 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103574012;

blister contenente 3 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103574024;

blister contenente 4 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103574036;

blister contenente 6 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103574048.

Composizione:

principio attivo: imidacloprid 40 mg/tubetto (0,4 ml di una soluzione al 10%);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento delle infestazioni da pulci nei gatti di peso corporeo inferiore a 4 kg.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05919**

**Comunicato di rettifica concernente: «Decreto n. UAC/C n. 213/2003 dell'11 febbraio 2003 - Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Emadine"».**

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003, alla pag. 12 seconda colonna dove è scritto: Alcon Laboratoires, leggasi: Alcon Laboratories; dove è scritto: 10 dicembre 2001, leggasi: 30 maggio 2002; dove è scritto: emadestrina, leggasi: emedastina.

**03A05871**

**Comunicato di rettifica concernente: «Decreto n. UAC/C n. 266/2003 del 4 marzo 2003 - Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Opatanol"».**

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 70 del 25 marzo 2003, alla pag. 32 prima colonna dove è scritto: Alcon Laboratoires, leggasi: Alcon Laboratories; dove è scritto: olapatadina, leggasi: olopatadina.

**03A05872**

**Comunicato di rettifica concernente: «Decreto modifica di prezzo della specialità medicinale "Teslascan" del 15 maggio 2002».**

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2002, alle pagine 15 e 16 seconda e prima colonna dove è scritto: 0,001 mmol/ml, leggasi: 0,01 mmol/ml.

**03A05873**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Conferimento di onorificenze al valore di Marina**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2003, al Capo di 3ª classe nocchiere di porto/motorista, matricola 71ME018 1/SP, Brancato Antonino, nato a Messina il 26 giugno 1971, è concessa una medaglia di bronzo al valor di Marina, con la seguente motivazione:

«Durante un'operazione di soccorso effettuata dalla M/V CP 813 al motopeschereccio denominato «Stefania», con a bordo unicamente il comandante, sig. Frattacci Calogero, in acque antistanti la località di Torre del Lago Puccini, a 1 miglio circa dalla costa e in condizioni meteomarine particolarmente avverse per mare sino a forza 3/4 da N/W, vento con raffiche sino a forza 4/5 da N/W, onda m 1.50/2.00 e visibilità molto ridotta a causa della completa oscurità e forti piovaschi, interveniva tempestivamente, senza alcun indugio, sgangiandosi dal suo life-line e tuffandosi nelle acque gelide per recuperare il comandante stesso, caduto in mare ed in procinto di annegare. Riemergeva con lo stesso dopo circa 15-20 secondi riportandolo a galla ed entrambi venivano riportati a bordo con notevoli difficoltà e l'intervento degli altri membri dell'equipaggio.

Con il suo comportamento, decisivo per la riuscita dell'operazione di soccorso, dimostrava sprezzo del pericolo, alto senso del dovere, spiccate qualità professionali, elevata prontezza e notevole perizia marinaresca».

Acque dell'Alto Tirreno, 19 novembre 2000

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2003, al marittimo (in pensione) Bandoni Bruno, nato a Viareggio il 1° giugno 1936, è concessa una medaglia di bronzo al valore di Marina, con la seguente motivazione:

«Il marinaio Sirio Pellicciari, imbarcato sul motopesca "Atlantico Primo" in navigazione verso le isole Canarie, fu trascinato in acqua mentre infuriava una severa burrasca. La forza del mare e del vento rendevano vano ogni sforzo di recupero e il forte rollio impediva l'impiego della scialuppa di salvataggio. Il marinaio Pellicciari, ormai sfinito, non riusciva ad afferrare i salvagenti che gli venivano lanciati. Il motorista Bruno Bandoni, visto il compagno in mare, decise, con alto spirito di altruismo, generosità d'animo e allo stremo delle forze, riuscì ad imbracarlo e a trarlo in salvo.

Fulgido esempio di grande generosità d'animo e coraggio».

Acque dell'Oceano Atlantico, aprile 1960

**03A05991**

**Conferimento di onorificenze al merito di Marina**

Con decreto ministeriale del 18 marzo 2003, al Comandante della M/N Donatella D'Abundo, De Luca Francesco, nato a Ischia, il 28 luglio 1960, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Al comando della M/N Donatella D'Abundo, dirigeva senza indugio in condizioni meteomarine particolarmente avverse verso l'imbarcazione a vela "Golden Hind" in grave difficoltà al largo delle coste della Sardegna.

Resosi immediatamente conto della drammaticità della situazione in cui versavano le otto persone a bordo dell'imbarcazione ormai in procinto di affondare, decideva prontamente di far ammainare il battello di emergenza.

Nonostante le proibitive condizioni meteomarine, mantenendosi a ridosso dell'imbarcazione in difficoltà, agevolava l'equipaggio del battello nelle manovre di avvicinamento all'imbarcazione e di recupero dei naufraghi.

Manovrava, poi, con estrema prontezza di riflessi per allontanare le eliche da uno dei naufraghi caduto in mare in seguito al violento impatto tra le unità verificatosi a causa delle persistenti avverse condizioni meteomarine.

In tale operazione, dava prova di elevatissimo spirito di altruismo, generosità, perizia marinaresca e determinazione nel portare soccorso a persone in grave pericolo di vita dimostrando somma perizia marinaresca nelle operazioni di recupero e salvataggio dei naufraghi in condizioni metereologiche avverse.

Pienamente padrone della situazione, anche nei momenti di maggiore tensione, si è dimostrato comandante sollecito e determinato nell'infondere al suo equipaggio la necessaria freddezza e sicurezza nonostante le difficoltà delle operazioni, dimostrandosi efficace esempio di spiccata perizia marinaresca e di non comune senso del dovere».

Acque del Mar Tirreno, 11 agosto 2001

Con decreto ministeriale del 18 marzo 2003, al primo ufficiale di coperta della M/N Donatella D'Abundo, Esposito Vincenzo, nato a Pozzuoli (Napoli), il 4 marzo 1969, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Primo ufficiale di coperta della M/N Donatella D'Abundo, partecipava in qualità di capo lancia alle operazioni di soccorso degli occupanti l'imbarcazione a vela "Golden Hind" in difficoltà ed in grave pericolo di vita al largo delle coste della Sardegna.

Al comando del battello d'emergenza, portatosi sottovento all'imbarcazione in difficoltà, riusciva con elevata perizia marinaresca a far salire a bordo i naufraghi nonostante i ripetuti colpi inferti al battello dal rollio del galeone.

Con estrema prontezza di riflessi e senza esitazione alcuna si prodigava, inoltre, nel recupero di una persona caduta in mare in seguito al violento impatto tra le unità verificatosi a causa delle persistenti avverse condizioni meteomarine.

Pienamente padrone della situazione, anche nei momenti di maggiore tensione, si è dimostrato sollecito e determinato nell'infondere al suo equipaggio la necessaria freddezza e sicurezza nonostante la difficoltà delle operazioni.

L'operazione, così come condotta, rende lustro alla Marineria italiana».

Acque del Mar Tirreno, 11 agosto 2001

Con decreto ministeriale del 18 marzo 2003, al direttore di macchina della M/N Donatella D'Abundo, Patalano Amodio, nato a Ischia, il 4 ottobre 1957, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Componente dell'equipaggio della M/N Donatella D'Abundo, partecipava alle operazioni di soccorso degli occupanti l'imbarcazione a vela "Golden Hind" in difficoltà ed in grave pericolo di vita al largo delle coste della Sardegna.

A bordo del battello di emergenza, alimentato dal sentimento di elevata umanità che rende sacro il principio della salvaguardia della vita umana in mare, portatosi sottovento all'imbarcazione in difficoltà partecipava con successo al recupero dei naufraghi nonostante i ripetuti colpi inferti al battello dal rollio dell'imbarcazione dimostrando grande perizia marinaresca.

Con estrema prontezza di riflessi e senza esitazione alcuna si prodigava nel recupero di una persona caduta in mare in seguito al violento impatto tra le unità, verificatosi a causa delle persistenti avverse condizioni meteomarine.

Efficace esempio di perizia marinaresca, spiccato altruismo, determinazione e non comune senso del dovere, doli che hanno reso possibile il salvataggio degli occupanti il "Golden Hind".

L'operazione, così come condotta, rende lustro alla Marineria italiana».

Acque del Mar Tirreno, 11 agosto 2001

Con decreto ministeriale del 18 marzo 2003, al marinaio della M/N Donatella D'Abundo, Cerase Vincenzo, nato a Napoli, il 19 febbraio 1970, e concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Componente dell'equipaggio della M/N Donatella D'Abundo, partecipava alle operazioni di soccorso degli occupanti l'imbarcazione a vela "Golden Hind" in difficoltà ed in grave pericolo di vita al largo delle coste della Sardegna.

A bordo del battello di emergenza, alimentato dal sentimento di elevata umanità che rende sacro il principio della salvaguardia della vita umana in mare, portatosi sottovento all'imbarcazione in difficoltà partecipava con successo al recupero dei naufraghi nonostante i ripetuti colpi inferti al battello dal rollio dell'imbarcazione dimostrando notevole coraggio e perizia marinaresca.

Con estrema prontezza di riflessi e senza esitazione alcuna si prodigava nel recupero di una persona caduta in mare in seguito al violento impatto tra le unità, verificatosi a causa delle persistenti avverse condizioni meteomarine.

Efficace esempio di perizia marinaresca, spiccato altruismo, determinazione e non comune senso del dovere, doti che hanno reso possibile il salvataggio degli occupanti il "Golden Hind".

L'operazione, così come condotta, rende lustro alla Marineria italiana».

Acque del Mar Tirreno, 11 agosto 2001

Con decreto ministeriale del 18 marzo 2003, al marinaio della M/N Donatella D'Abundo, Iardino Mario, nato a Ercolano (Napoli), il 23 aprile 1960, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Componente dell'equipaggio della M/N Donatella D'Abundo, partecipava alle operazioni di soccorso degli occupanti l'imbarcazione a vela "Golden Hind" in difficoltà ed in grave pericolo di vita al largo delle coste della Sardegna.

A bordo del battello di emergenza, alimentato dal sentimento di elevata umanità che rende sacro il principio della salvaguardia della vita umana in mare, portatosi sottovento all'imbarcazione in difficoltà partecipava con successo al recupero dei naufraghi nonostante i ripetuti colpi inferti al battello dal rollio dell'imbarcazione dimostrando notevole coraggio e perizia marinaresca.

Con estrema prontezza di riflessi e senza esitazione alcuna si prodigava nel recupero di una persona caduta in mare in seguito al violento impatto tra le unità, verificatosi a causa delle persistenti avverse condizioni meteomarine.

Efficace esempio di perizia marinaresca, spiccato altruismo, determinazione e non comune senso del dovere, doti che hanno reso possibile il salvataggio degli occupanti il "Golden Hind".

L'operazione, così come condotta, rende lustro alla Marineria italiana».

Acque del Mar Tirreno, 11 agosto 2001

**03A05992**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «LU.PA. a r.l.», in Cisterna di Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: «LU.PA. a r.l.» con sede in Cisterna di Latina (costituita rogito notaio Patrizia Belli di Latina in data 27 dicembre 2000, repertorio n. 42.154) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A05446**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.**

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata l'istanza, in data 15 febbraio 2002, della regione Umbria, che ha fatto propria la richiesta del Consorzio di tutela del vino «Torgiano», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Umbria;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Torgiano il 13 marzo 2003, con la partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 16 aprile 2003, presente il funzionario della regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TORGIANO»

### Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Torgiano» preceduta dalla specificazione relativa al colore o al nome dei vitigni, o seguita dalla specificazione «spumante», è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

### Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, così come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

*Bianco di Torgiano:* Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

*Rosso di Torgiano:* e *Rosato di Torgiano:* Sangiovese: dal 50% al 100%

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

*Merlot di Torgiano:* Merlot dal 85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Chardonnay di Torgiano:* Chardonnay: dal 85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Pinot grigio di Torgiano:* Pinot grigio: dal 85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Riesling italico di Torgiano:* Riesling bianco: dal 85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di dello vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Cabernet sauvignon di Torgiano:* Cabernet sauvignon: dal 85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Pinot nero di Torgiano:* Pinot nero: dal 85,% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Torgiano spumante:* Chardonnay: fino al 50% - Pinot nero: fino al 50%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

### Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.

### Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata:

Bianco di Torgiano;

Rosso di Torgiano;

Rosato di Torgiano;

Merlot di Torgiano;

Chardonnay di Torgiano;

Pinot grigio di Torgiano;

Riesling italico di Torgiano;

Cabernet sauvignon di Torgiano;

Pinot nero di Torgiano;

Torgiano Spumante,

devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui terreni siano compresi nel territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia, così come delimitato nel precedente art. 3.

Sono esclusi i terreni alluvionali recenti ed umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di «Torgiano» non deve essere superiore a:

ton 12,5 a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano;

ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano;

ton 11,5 a ettaro per i vini: Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano;

ton 9,0 a ettaro per i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano;

ton 10,0 a ettaro per il vino: Torgiano spumante.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati:

«Torgiano spumante»: 10,50% vol;

«Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot Grigio di Torgiano», «Merlot di Torgiano» e «Riesling italico di Torgiano»: 11,00% vol;

«Rosso e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano»: 11,50% vol.

La tipologia «Rosato di Torgiano» deve essere ottenuta mediante vinificazione in bianco con eventuale breve macerazione per l'assunzione del colore.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia.

Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» Spumante devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a due anni di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia.

Le operazioni di affinamento in bottiglia dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Torgiano», «Merlot di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano», della durata di almeno sei mesi, possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1º dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*a)* «Bianco di Torgiano»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, floreale, gradevole;

sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*b)* «Rosso di Torgiano»:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

*c)* «Rosato di Torgiano»:

colore: rosa salmone tenue;

odore: fruttato;

sapore: asciutto, fresco, vivace;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

*d)* «Chardonnay di Torgiano»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;

sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*e)* «Pinot grigio di Torgiano»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fine e fruttato;

sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*f)* «Riesling italico di Torgiano»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato;

sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*g)* «Cabernet Sauvignon di Torgiano»:

colore: rosso, granato;

odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;

sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

*h)* «Pinot nero di Torgiano»:

colore: rosso granato tendente al porpora;

odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;

sapore: asciutto di corpo;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

*i)* «Torgiano «spumante»:

perlage: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: leggero e piacevolmente fruttato;

sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

acidità totale minima: 5,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*j)* «Merlot di Torgiano»:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: vinoso tipico del vitigno;

sapore: morbido, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore: 22,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva», «selezionato», «vecchio» e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località; inoltre, nella designazione dei vini di «Torgiano», può essere utilizzata la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempre che, tali indicazioni o menzioni siano comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, e che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per tutte le tipologie di vino della denominazione di origine controllata «Torgiano», ad eccezione della tipologia «spumante» per la quale è facoltativa, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini.

I recipienti devono essere chiusi esclusivamente con tappo raso bocca.

Per le capacità inferiori a 0,375 litri sono ammesse chiusure alternative, previste dalla vigente normativa.

**03A06015**

# MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 16 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 16 aprile 2003 i seguenti organismi:

1) Q.S.M. S.r.l. - viale delle Rimembranze n. 11 - Madignano (Cremona) è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000V;

2) studio Sanitas S.r.l. - via del Sebino n. 41 - Brescia, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) A&C S.r.l. - corso Galileo Ferraris n. 136 - Torino, è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

4) Ocert S.r.l. - via S. Marino n. 5 - Torino, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

5) Eco Tech S.r.l. - via Manzoni n. 421/B - Ponte S. Giovanni (Perugia), è abilitata per gli impianti:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione:

6) Etruria certificazioni S.r.l. - via Ippolito Rosellini n. 112 - Pisa, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

7) EMQ-DIN S.r.l. - via Duomo n. 6 - Corato (Bari), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

**03A06117**

## Abilitazione provvisoria all'organismo «Tecnoprove S.r.l.», in Ostuni, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2 e per gli additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione secondo le norme UNI EN 934-2/4:2001.

Con decreto dirigenziale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 16 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «Tecnoprove S.r.l.», via dell'Industria, s.n.c., Ostuni (Brindisi) è abilitato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalle norme UNI EN 197-1/2 ed UNI EN 934-2/4:2001.

L'abilitazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto.

**03A06055**

**Abilitazione provvisoria all'organismo «Veneta Engineering S.r.l.», in Verona, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2 e per gli additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione secondo le norme UNI EN 934-2/4:2001.**

Con decreto dirigenziale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 16 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «Veneta Engineering S.r.l.», via Lovanio, 8/10 - Verona, è abilitato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalle norme UNI EN 197-1/2 ed UNI EN 934-2/4:2001.

L'abilitazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto.

**03A06056**

**Abilitazione provvisoria all'organismo «CPM - Istituto ricerche prove e analisi S.r.l.», in Bienno, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2 e per gli additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione secondo le norme UNI EN 934-2/4:2001.**

Con decreto dirigenziale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 16 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «CPM - Istituto ricerche prove e analisi S.r.l.», via Artigiani, 63, Bienno (Brescia) è abilitato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalle norme UNI EN 197-1/2 ed UNI EN 934-2/4:2001.

L'abilitazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto.

**03A06057**

**Abilitazione provvisoria all'organismo «I.C.M.Q.», in Milano, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2 e per gli additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione secondo le norme UNI EN 934-2/4:2001.**

Con decreto dirigenziale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'11 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «I.C.M.Q.», via Battistotti Sassi, 11 - Milano, è abilitato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalle norme UNI EN 197-1/2 ed UNI EN 934-2/4:2001.

L'abilitazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto.

**03A06058**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

**Cambio della denominazione sociale della «Finanza & Futuro vita S.p.a.» (in breve «F&F vita S.p.a.»), in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 12 maggio 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 14 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della «Finanza & Futuro vita S.p.a.» (in breve «F&F vita S.p.a.»). Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in «Die wertpapier spezialisten vita S.p.a.» (in breve «DWS vita S.p.a.»).

**03A06118**

## REGIONE TOSCANA

**Provvedimenti concernenti le acque minerali**

Con decreto dirigenziale n. 2029 dell'11 aprile 2003, è stata concessa alla società Fonti del Cigno - Sorgente Palina di Forasassi Luigi & C. S.a.s., avente:

sede e stabilimento di produzione in via Marcoiano, 33 - 50038 Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita I.V.A. n. 02076450481.

L'autorizzazione al confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Sorgente Palina» nei tipi piatta e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro della capacità di 75 cl.

Con decreto dirigenziale n. 2052 dell'11 aprile 2003, è stata concessa alla società Santafiora S.r.l. avente:

sede legale in Roma, via Giacomo Balla n. 76;

sede amministrativa e stabilimento di produzione in località Giardino n. 260 - 52048 Monte San Savino (Arezzo);

codice fiscale e partita I.V.A. n. 00300790516.

L'autorizzazione all'utilizzo delle acque provenienti:

*a)* della singola captazione «Santafiora 2» per il confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Santafiora»;

*b)* della singola captazione «Perla 2» per il confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Perla».

**03A05948 - 03A05949**

## REGIONE PUGLIA

**Attestazione della non compatibilità del piano urbanistico generale (P.U.G.) del comune di Carlantino**

La Giunta della regione Puglia con atto n. 308 del 25 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha attestato la non compatibilità del P.U.G. del comune di Carlantino al P.U.T.T. per il paesaggio, ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della legge regionale n. 20/2001.

**03A05867**

### Approvazione della variante del piano regolatore generale del comune di Lucera

La Giunta della regione Puglia con atto n. 305 del 25 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva la variante del piano regolatore generale del comune di Lucera (Foggia), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, per la «Riperimetrazione della zona industriale di nuovo insediamento (tipo B)».

**03A05866**

### Approvazione della variante generale al piano regolatore territoriale dell'area industriale di Brindisi

La Giunta della regione Puglia con atto n. 287 del 25 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha espresso parere favorevole, ai sensi delle LL.SS. 237/93 e 341/95, in ordine alla variante generale al piano regolatore territoriale dell'area industriale di Brindisi - Agglomerato di Brindisi, ed alla variante di integrazione delle N.T.A. adottate del commissario straordinario con delibere n. 293 del 24 novembre 2000 e n. 142 dell'11 luglio 2001.

**03A05868**

### Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Lecce

La Giunta della regione Puglia con atto n. 306 del 25 marzo 2003, ha approvato la variante al P.R.G. del comune di Lecce per conferma della tipizzazione del P.R.G. vigente sull'area di proprietà delle signore Ferrante Maria e Cristina, foglio n. 228 p.lle 124 - 127, adottata con delibera di comm. ad Acta n. 4 del 17 marzo 1997.

**03A05870**

### Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Melpignano

La Giunta della regione Puglia con atto n. 318 del 25 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Melpignano (Lecce), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980.

**03A05869**

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Scioglimento della società cooperativa «Girasole soc. coop. a r.l.», in Trieste e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 970 del 10 aprile 2003 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Girasole soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 31 dicembre 1987 per rogito notaio dott. Vito Altobelli di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Elena Fusco, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio, 6.

**03A06060**

## COMUNE DI CARINARO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carinaro (provincia di Caserta) ha adottato, il 31 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

*a)* Fissare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:

1. Abitazione principale e sue pertinenze 4,5 per mille;
2. Fabbricati rientranti nel gruppo «D» 7,00 per mille;
3. Rimanenti immobili 5,5 per mille.

*b)* Determinare la detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 103,29.

*(Omissis).*

**03A05812**

## COMUNE DI CENGIO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cengio (provincia di Savona) ha adottato il 18 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis)*;

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille come per l'anno 2002;

*(Omissis).*

**03A05813**

## COMUNE DI CHIUSANO D'ASTI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chiusano D'Asti (provincia di Asti) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

Di proporre al consiglio comunale la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 103,29.

*(Omissis).*

**03A05814**

## COMUNE DI CERRETO GUIDI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cerreto Guidi (provincia di Firenze) ha adottato il 20 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis)*.

*A)* Abitazione principale ............................. 5,5

*B)* Pertinenza dell'abitazione principale ................. 5,5

Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie C2-C6-C7 a condizione che:

*a)* il proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento della pertinenza;

*b)* non siano locate;

*c)* che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

*d)* che siano ubicate ad una distanza non superiore a metri 200 dall'abitazione stessa.

*C)* Abitazioni - compresa la pertinenza come individuata nel precedente paragrafo (punto B) - concessa in uso gratuito a parenti o affini fino al secondo grado purché ivi residenti 5,5

*D)* Abitazione non locata posseduta da soggetto che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente in quanto soggetto anziano o disabile .......................................... 5,5

*E)* Abitazioni locate con contratto concordato (ex art. 4 legge n. 431/1998) purchè registrato ...................... 5,5

*F)* Abitazioni locate con contratto libero purché registrato 6,5

*G)* Altri immobili ................................. 7,0

In questa categoria sono compresi anche i fabbricati classificati C2-C6-C7 non rientranti nel punto B

*H)* Terreni ....................................... 7,0

*I)* Aree fabbricabili ............................... 7,0

*L)* Abitazioni non locate ............................ 7,0

*Detrazione per abitazione principale*

Detrazione per abitazione principale ................. € 103,29

La detrazione per abitazione principale è elevata nel seguente modo

1. Nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a € 9.554,45 .................................... € 206,58
2. Nucleo familiare con reddito ISEE compreso fra € 9.554,45 e € 10.329,13 ......................... € 154,93
3. Nucleo familiare composto unicamente da ultrasettantacinquenni (65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE inferiore a € 11.362,05 ..... € 206,58
4. Nucleo familiare composto unicamente da ultrasettantacinquenni (65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE compreso fra € 11.362,05 e € 12.394,96 .................................... € 154,93
5. Nucleo familiare con reddito ISEE uguale o inferiore a € 12.394,96 in presenza di:

*a)* persona invalida 100% della capacità lavorativa cerftificata dalle commissioni per invalidi o da enti erogatori di trattaemnti di invalidità;

*oppure*

*b)* persona con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

*oppure*

*c)* anziano maggiore 65 anni fisicamente non autosufficiente.

La non autosufficienza dovrà essere comprovata e certificata da enti erogatori di provvidenze economiche .... € 206,58

L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato per la parte residua, in diminuizione dell'imposta dovuta per la pertinenza (come individuata al punto B) dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa.

La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (termine per il versamento del saldo I.C.I.).

*(Omissis).*

**03A05815**

## COMUNE DI CHIVASSO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chivasso (provincia di Torino) ha adottato il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis)*.

1) Di confermare per l'anno 2003 tutto quanto già deliberato in materia di detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e, conseguentemente, di stabilire la detrazione da applicarsi all'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di € 103,29, nonché di elevare tale detrazione a € 154,94 per i soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico-sociale e che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

A) nucleo familiare composto da una o più persone con reddito annuo lordo complessivo (compresi i redditi catastali della prima abitazione e relativa pertinenza, nonché quelli di cui al successivo capo qualora sussistano) di importo inferiore o pari a € 8.779,77, con eventuale maggiorazione di € 1.032,91 per ogni componente il nucleo famigliare oltre il primo;

B) eventuali proprietà di altri fabbricati oltre all'abitazione principale ed all'eventuale pertinenza e/o terreni, con reddito catastale non rivalutato complessivo inferiore o uguale a € 46,48. Non vengono considerati come «altri fabbricati» le pertinenze (box, cantina, ecc.) dell'abitazione principale anche se iscritte a catasto con autonoma rendita, le quali pertanto concorrono solamente a determinare il reddito complessivo di cui al punto A);

2) Di stabilire che per usufruire di detta maggiore detrazione, i soggetti interessati debbano presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo famigliare, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata d'accordo od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo.

*(Omissis).*

**03A05816**

## COMUNE DI CINIGIANO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Cinigiano (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Confermare, per l'anno 2003, e con decorrenza dal 1º gennaio 2003, le aliquote per l'I.C.I. come segue:

*a)* per l'abitazione principale e sue pertinenze (art. 5 regolamento I.C.I.): aliquota del 5 per mille;

*b)* per le unità immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario esercente attività produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali, distintamente censite in catasto eslcusivamente alle cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8: aliquota del 5 per mille;

*c)* per «altri fabbricati»: aliquota del 7 per mille;

*d)* per «aree fabbricabili»: aliquota del 6 per mille;

*e)* per i «terreni agricoli» l'imposta non è dovuta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

2) Determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29 annue per tutti i contribuenti senza distinzione alcune né di reddito né di condizione sociale.

*(Omissis).*

**03A05817**

## COMUNE DI CINZANO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Cinzano (provincia di Torino) ha adottato, il 4 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

*a)* abitazione principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 per mille;

*b)* terreni agricoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

*c)* aree fabbricabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 per mille;

*d)* altri immobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 per mille.

2) Di stabilire che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione.

*(Omissis).*

**03A05818**

## COMUNE DI COMIZIANO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Comiziano (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Delibera:

Abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille con detrazione d'imposta di € 144,00;

seconda abitazione locata con contratto registrato a chi la utilizza per abitazione principale 6 per mille;

seconda abitazione non locata 6,5 per mille;

terreni, studi, attività commerciali e diverse, 6 per mille.

*(Omissis).*

**03A05819**

## COMUNE DI CORLETO PERTICARA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Corleto Perticara (provincia di Potenza) ha adottato il 14 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Delibera:

2) di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in € 129,11;

*(Omissis).*

**03A05820**

## COMUNE DI CRAVEGGIA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Craveggia (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unità immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 6 per mille;

altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6.5 per mille.

2. di confermare in € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di incaricare il funzionario responsabile del servizio tributi di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per l'anno 2003 al concessionario della riscossione.

*(Omissis).*

**03A05821**

## COMUNE DI DEIVA MARINA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Deiva Marina (provincia di La Spezia) ha adottato il 1º febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di fissare per l'anno 2003 nella misura del 6,5 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

2) di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell'anno 2003 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale;

3) di confermare che possono essere considerate altresì abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni per questa previste, anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli genitori) a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza;

4) di fissare un'aliquota ridotta pari al 6 per mille in favore dei soggetti passivi proprietari di unità immobiliari localizzate nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, che eseguono su quelle unità immobiliari interventi di recupero primario, come definito dal primo comma dell'art. 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell'intera copertura e/o di tutta la facciata dell'edificio;

5) di confermare anche per il 2003, in applicazione del disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituto dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, nr. 662, l'aumento a € 155 della detrazione di € 103,29, prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali con riferimento ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari.

6) di prevedere una ulteriore detrazione pari ad € 50,00 per l'unità immobiliare ubicata nei centri storici del capoluogo e delle frazioni adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia sostenuto per quella unità immobiliare un intervento di recupero primario, come definito dal primo comma dell'art. 9 della L.R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell'intera copertura e/o di tutta la facciata dell'edificio. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e ove, di norma, hanno la residenza.

7) Possono usufruire delle agevolazioni previste ai commi 4 e 6 della presente deliberazione, quei soggetti passivi che hanno presentato denuncia di fine lavori nell'anno 2002 per interventi localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, oggetto di recupero primario come definito dal primo comma dell'art. 9 della L.R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell'intera copertura e/o di tutta la facciata dell'edificio, dette agevolazioni si applicano per anni 10.

8) I contribuenti interessati ad ottenere le agevolazioni di cui ai commi 4 e 6 della presente deliberazione, devono presentare richiesta a questo Ente entro ottobre 2003, su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi.

*(Omissis).*

**03A05822**

## COMUNE DI DUGENTA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Dugenta (provincia di Benevento) ha adottato il 15 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. di cui all'art. 6 decreto legislativo n. 504 citato in misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili che vi sono soggetti con le agevolazioni di cui alla delilberazione consiliare 23 febbraio 2000 n. 11.

*(Omissis).*

**03A05823**

## COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Falconara Albanese (provincia di Cosenza) ha adottato il 14 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) La conferma di € 258,23 della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze;

2) la conferma dell'aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze;

3) La conferma al 7 per mille dell'aliquota relativa a tutte le altre categorie di immobili diversi dell'abitazione principale e sue pertinenze;

4) La conferma della concessione delle agevolazioni previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in favore degli anziani e dei disabili.

*(Omissis).*

**03A05824**

## COMUNE DI FRATTAMINORE

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Frattaminore (provincia di Napoli) ha adottato il 24 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

aliquota 5 per mille;

detrazione € 103,29.

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del parente, del soggetto passivo, in linea retta di primo grado (concessa in uso gratuito con scrittura privata registrata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

aliquota 5 per mille.

Tutte le altre unità immobiliari;

aliquota 6 per mille.

*(Omissis).*

**03A05825**

## COMUNE DI GIULIANOVA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Giulianova (provincia di Teramo) ha adottato il 17 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Stabilire le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella seguente misura:

*a)* 4,5 per mille per l'abitazione principale.

Si considerano abitazioni principali:

1. l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza;

2. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che Ia stessa non risulti locata;

3. le unità immobiliari cedute a titolo definitivo dal proprietario che ne mantiene l'usufrutto, ad un parente fino al secondo grado in linea retta, consentendogli altresì l'uso gratuito dello stesso quale abitazione principale;

*b)* 6 per mille immobili appartenenti alla categoria catastale B;

*c)* 6,75 per mille per altri immobili, comprese le abitazioni date in locazione o in uso di comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato;

*d)* 7 per mille per gli alloggi non locati o/e per le seconde case a disposizione;

*e)* 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

*f)* 4 per mille limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori):

interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nel rispetto delle modalità previste in regolamento.

I contribuenti che usufruiscono dell'aliquota di cui al punto *a)*, comma 3 e lettera *c)*, sono tenuti per il primo anno di applicazione, alla presentazione entro il 20 dicembre, termine ultimo per il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18 comma 1, di autocertificazione attestante:

l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;

gli estremi del contratto/atto;

gli estremi di registrazione del contratto/atto.

3) Di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale è di € 103,29;

4) Di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a € 154,94 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

pensionati che alla data del 1º gennaio 2003, abbiano compiuto il sessantesimo anno di età;

lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità e disoccupati che risultino tali almeno dal 1º gennaio 2003, dando atto che usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno di questi requisiti, abbiano avuto, nel 2002, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (Imponibile IRPEF):

per un unico componente € 9.056,00

fino a due componenti € 14.284,00

per ogni componente in più € 5.228,00.

5) Di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a € 258,23 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei requisiti riportati al punto 4), dando atto che usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno dei requisiti succitati, abbiano avuto, nel 2002, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (Imponibile IRPEF):

per un unico componente € 6.708,00

fino a due componenti € 11.936,00

per ogni componente in più € 5.228,00.

6) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a € 258,23 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidità come sotto specificato:

invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% (articoli 2 e 12 legge 118/71);

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (L. 18/80);

cieco assoluto (L. 382/70);

sordomuto (L.381/70);

minore con difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua età (L.289/90);

7) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a € 258,23 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e occupata;

8) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in misura superiore a € 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, a favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini o parenti entro il quarto grado civile aventi i seguenti requisiti:

persona handicappata ai sensi dell'art. 3 comma terzo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, con condizione di invalidità riconosciuta dalla competente A.S.L. ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Di confermare le seguenti modalità di applicazione del beneficio, limitatamente alle categorie di contribuenti di cui ai punti 4), 5), 6), 7) e 8).

*a)* Il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, eec:). Il diritto all'elevazione della detrazione spetta anche se il contribuente o suo familiare possieda un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile sul quale l'attività agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale, coltivato occasionalmente, senza struttura organizzativa i cui prodotti non vengono commercializzati, oppure eventuali quote ereditarie complessivamente possedute dal nucleo familiare in misura inferiori al 50%;

*b)* il contribuente è tenuto a presentare apposita richiesta, entro il 20 dicembre 2003, termine ultimo per il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, legge 23 dicembre 200, n. 388, art. 18 comma 1, contenente i seguenti elementi:

l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;

autocertificazione attestante:

i redditi conseguiti nel 2002, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I. (solo per i contribuenti di cui ai punti 4 e 5);

la composizione del nucleo familiare alla data del 1º gennaio 2003;

il possesso dei requisiti di cui al punto *a)* del presente comma;

dati identificativi del certificato di invalidità e data del rilascio da parte della A.S.L.;

(solo per i contribuenti di cui al punto 6)

La presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la «*condicio sine qua non*» per operare, da parte del contribuente, già dalla data del primo acconto, dovuta per il periodo di possesso del primo semestre 2003, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;

È fatto obbligo ai soggetti ammessi al beneficio di cui sopra, comunicare al comune di Giulianova, ufficio tributi, ogni variazione delle condizioni indicate nella domanda, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

*(Omissis).*

**03A05826**

## COMUNE DI LANGOSCO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Langosco (provincia di Pavia) ha adottato il 27 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nelle misure di seguito indicate:

5 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

di confermare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, così come previsto dalla legge;

*(Omissis).*

**03A05827**

## COMUNE DI NICORVO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nicorvo (provincia di Pavia) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mile;

2. di confermare in € 103,29 la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come previsto dalla legge;

*(Omissis).*

**03A05828**

## COMUNE DI PONTELONGO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pontelongo (provincia di Padova) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di confermare per l'anno 2003:

l'aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le loro pertinenze così come sono state individuate nel comma 3 del regolamento comunale che disciplina l'I.C.I. (le cosiddette «pertinenze» - garage, cantine, box, ecc. - anche se non accatastate in modo unitario con l'abitazione principale sono considerate parti integranti della stessa);

l'aliquota dello 6,5% per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) che non rientrano nel punto *a)* (abitazione principale e sue pertinenze);

l'aliquota del 3 per mille per i terreni agricoli su cui sono state messe a dimora una quantità di essenze arboree pari ad almeno il 5% del terreno agricolo posseduto, come riconoscimento del miglioramento ambientale e paesaggistico a vantaggio di tutta la comunità (art. 3, quinto comma del regolamento comunale che disciplina l'I.C.I.;

2. di applicare la detrazione di € 124,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, quando l'importo della detrazione non trova totale capienza nell'abitazione principale, va computata anche nella parte di imposta dovuta per le pertinenze;

3. di dare atto che il limite di esenzione dei versamenti e dei rimborsi, determinato con il regolamento comunale ammonta ad € 10,33;

4. di confermare anche per l'anno 2003 la riscossione diretta dell'imposta mediante:

*a)* apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

*b)* versamento anche presso la tesoreria comunale della Banca Popolare Antoniana Veneta - filiale di Pontelongo, quando gli importi che superino la somma € 1.033,00;

**03A05829**

## COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari) ha adottato il 20 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis)*.

1. determinare, per le ragioni espresse in narrativa e che qui si richiamano per puntuale conferma, per il periodo di imposta 2003 il seguente sistema delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

1) 6 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

2) 4 per mille, l'aliquota per le unità immobiliari destinate ad abitazioni locate a titolo di abitazione principale con contratto-tipo stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 43.

3) 7 per mille, l'aliquota per le unità immobiliari destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno, ad esclusione di:

*a)* unità immobiliari destinate ad abitazione site nel centro storico (zona «A»);

*b)* unità immobiliari destinate ad abitazione e site nella zona «Al» a piano terra, rialzato ed interrato;

*c)* tutte le altre unità immobiliari destinate ad abitazione non in possesso dei requisiti minimi di abitabilità come previsti dal regolamento edilizio locale, stato accertato con perizia tecnica a carico del proprietario che allega idonea documentazione o, in alternativa, con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata;

*d)* tutte le unità immobiliari destinate ad abitazione concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed in linea collaterale fino al secondo grado (fratelli e sorelle), quando risultino anagraficamente residenti.

Per le unità immobiliari destinate ad abitazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, l'aliquota viene fissata al 6 per mille;

2. confermare per il periodo d'imposta 2003 in € 103,29 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

**03A05830**

## COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Marcello Pistoiese (provincia di Pistoia) ha adottato il 3 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis)*.

1) Di determinare per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile ai seguenti immobili:

*a)* unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel Comune;

*b)* alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

*c)* unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

*d)* abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti di 1º grado in linea retta (genitori e figli) e 2º grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;

*e)* a due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

*f)* abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

*g)* pertinenze dell'abitazione principale

aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta è identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera *c)* decreto legislativo 504/92 e dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformità dell'art. 59 comma 1 lettera *c)* decreto legislativo n. 446/97:

*a)* Associazioni di Mutuo Soccorso e Pubblica Assistenza;

*b)* Croce Rossa;

*c)* Conservatori;

*d)* Circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

aliquota ordinaria del 7 per mille - applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati.

detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

**03A05831**

## COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Martino Alfieri (provincia di Asti) ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di stabilire, *omissis*, l'aliquota d'imposta I.C.I. del Comune di San Martino Alfieri, per il 2003, nella misura «unica» del 5,50 %, con detrazione prima casa quantificata in Euro 103,29, pari all'aliquota ed alla detrazione gia' applicate per il 2002;

**03A05832**

## COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Martino Canavese (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione e 6,00 per mille i restanti beni immobili;

2. determinare in € 103,30 la detrazione d' imposta per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**03A05833**

## COMUNE DI SAN PIERO PATTI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Piero Patti (provincia di Messina) ha adottato il 18 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Di applicare all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, *omissis* l'aliquota in misura diversificata alle seguenti tipologie:

A) Abitazione principale: 6,50 per mille;

B) Altri immobili : 6,85 per mille.

2) Di determinare per l'anno 2003 in euro 103,29 la detrazione d'imposta da applicare all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo.

3) Di elevare per l'anno 2003 a euro 258,23 la detrazione, di cui all'art. 8 comma 3, del decreto legislativo 504/1992 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/96, da detrarre all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come di seguito indicate.

A) Soggetto passivo portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100%;

B) Soggetto passivo nel cui nucleo familiare risulti a carico uno o più disabili con invalidita' non inferiore al 100%.

**03A05834**

## COMUNE DI SERRAMEZZANA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Serramezzana (provincia di Salerno) ha adottato il 21 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Confermare per l'anno 2003 l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione.

**03A05835**

## COMUNE DI TERMOLI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Termoli (provincia di Campobasso) ha adottato il 17 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote determinate per il 2002, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, come di seguito evidenziate:

Fabbricati ed unità immobiliari diversi da quelli di abitazione principale 6,5 per mille;

Aree fabbricabili 6,5 per mille;

Terreni agricoli come definiti dall'art. 2, lettera «C» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 6,5 per mille;

Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (come meglio specificate nel regolamento ICI), 5,00 per mille.

2) di confermare in € 154,94 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 8, commi II e III del decreto legislativo 504/1992;

3) di tenere conto dell'ulteriore detrazione d'imposta di € 103,29, da aggiungersi alla detrazione per l'abitazione, a favore di soggetti in condizioni di disagio economico e sociale, ai sensi dell'art. 4-*bis* del regolamento per la disciplina dell'imposta Comunale sugli Immobili, così come modificato con D.C.C. n. 51 del 28/09/02;

**03A05836**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Gold Service S.r.l.», con sede in Fossano (Cuneo), già assegnataria del marchio 53 CN, ha smarrito in data e località imprecisate il punzone incavo 9 mm di seconda grandezza del marchio di identificazione recante l'impronta «53 CN», come da denuncia ai Carabinieri di Fossano (Cuneo) in data 10 aprile 2003.

La stessa impresa è stata cancellata per cessata attività a far data dal 15 aprile 2003, e con determina dirigenziale n. 234/PM del 2 maggio 2003 è stato revocato il relativo marchio di identificazione.

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Oromar di Martorelli Rosalba & c. S.a.s.», con sede in Savigliano (Cuneo), è stata cancellata per cessata attività a far data dal 16 aprile 2003, e con determina dirigenziale n. 234/PM del 2 maggio 2003 è stato revocato il relativo marchio di identificazione.

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Oralba S.p.a.», con sede in Alba (Cuneo), è stata cancellata per cessata attività a far data dal 4 marzo 2003, e con determina dirigenziale n. 234/PM del 2 maggio 2003 è stato revocato il relativo marchio di identificazione.

**03A06079**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501112/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 0,77